

Gazzetta ufficiale

L 327

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

17 dicembre 2019

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2153 della Commissione del 16 dicembre 2019 relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014** 36
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2154 della Commissione del 16 dicembre 2019 che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** 66
- ★ **Regolamento (UE) 2019/2155 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)** 70

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/2156 del Consiglio del 7 ottobre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)** 75

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio del 10 dicembre 2019 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025** 78
- ★ **Decisione(UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)** 99

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Raccomandazione n. 1/2019 del consiglio di associazione ue-marocco del 4 dicembre 2019 a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]** 108

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019)** 109

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/2152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle
statistiche sulle imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività di sviluppo, produzione e diffusione di informazioni statistiche sulle attività economiche delle imprese degli Stati membri sono state finora condotte sulla base di una serie di atti giuridici distinti. Tali atti giuridici riguardano le statistiche congiunturali e le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche sulla produzione, gli scambi internazionali intra-UE ed extra-UE di beni e servizi (scambi internazionali), le consociate estere, la ricerca e lo sviluppo (R&S), l'innovazione e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico. Il regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito inoltre un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici nell'Unione.
- (2) Questa struttura basata su atti giuridici distinti non assicura la necessaria coerenza tra i singoli settori statistici, né promuove un approccio integrato in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche sulle imprese. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese dovrebbero comprendere anche le statistiche in materia di R&S nei settori dell'istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro. È opportuno istituire un quadro giuridico comune per garantire la coerenza tra le statistiche europee sulle imprese e agevolare l'integrazione dei rispettivi processi statistici.
- (3) Una migliore integrazione dei processi statistici sulla base di principi metodologici, definizioni e criteri di qualità comuni dovrebbe consentire di disporre di statistiche armonizzate sulla struttura, sulle attività economiche, sulle operazioni e sulla performance del settore delle imprese nell'Unione in grado di assicurare il livello di pertinenza e di dettaglio necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

⁽¹⁾ GU C 77 dell'1.3.2018, pag. 2.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 novembre 2019.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).

- (4) Il registro degli eurogruppi è inteso garantire che gli orientamenti dell'Unione, come la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽⁴⁾, rilevanti per le statistiche europee sulle imprese possano essere seguiti più efficacemente, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle imprese autonome come definite all'articolo 3 di tale raccomandazione. Tali orientamenti dell'Unione sono necessari per favorire la certezza del diritto e la prevedibilità del contesto imprenditoriale e per creare condizioni eque per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione.
- (5) Per le statistiche europee sulle imprese assumono rilevanza gli orientamenti internazionali, come il manuale di Frascati, relativo alle statistiche in materia di R&S, e il manuale di Oslo, relativo ai dati sull'innovazione, nonché gli accordi internazionali adottati dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali e sovranazionali. Tali orientamenti dovrebbero essere seguiti, per quanto possibile, in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche dell'Unione e nell'ambito del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, in modo da garantire la comparabilità delle statistiche dell'Unione con quelle compilate dai principali partner internazionali dell'Unione. Nel corso della produzione dei dati per le statistiche europee sulle imprese per le tematiche input di R&S e innovazione, gli orientamenti, gli accordi e le norme dell'Unione dovrebbero tuttavia essere applicati in modo coerente.
- (6) L'onere amministrativo gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile, tenendo conto nella misura del possibile di fonti di dati diverse dalle indagini. Allo scopo di ridurre l'onere per le imprese dovrebbe essere possibile prevedere obblighi informativi differenti in funzione delle dimensioni e dell'importanza, all'interno di ciascuno degli Stati membri, dei settori economici delle imprese.
- (7) Nella Visione 2020 del Sistema statistico europeo (SSE) si afferma che i dati dovrebbero essere utilizzati tra i diversi settori statistici per poter analizzare più approfonditamente i fenomeni emergenti (ad esempio la globalizzazione) e soddisfare meglio le esigenze delle politiche dell'Unione ad alto impatto. La produzione dei dati dovrebbe essere basata su processi statistici dell'SSE solidi ed efficienti. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del quadro giuridico comune per le statistiche sulle imprese dovrebbe permettere l'integrazione di processi di produzione interdipendenti che attingono a molteplici fonti.
- (8) Il programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi adottato a norma della decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che ha riguardato il periodo dal 2009 al 2013, mirava a sostenere l'adeguamento delle statistiche inerenti alle imprese e agli scambi commerciali alle nuove esigenze in materia di dati e a promuovere la modernizzazione del sistema di produzione delle statistiche sulle imprese. Le conclusioni e le raccomandazioni di tale programma per quanto riguarda le priorità e le nuove serie di indicatori, la semplificazione del quadro delle statistiche inerenti alle imprese, la produzione più efficiente di statistiche sulle imprese e sugli scambi e la modernizzazione delle statistiche sugli scambi di beni intra-UE dovrebbero essere tradotte in disposizioni giuridicamente vincolanti.
- (9) Nel quadro delle statistiche europee sulle imprese è necessario adottare un approccio più flessibile per consentire adeguamenti agli sviluppi metodologici e una risposta tempestiva a nuove e debitamente giustificate esigenze degli utenti dei dati in conseguenza dell'evoluzione del contesto economico, di una sempre maggiore globalizzazione e della crescente complessità del panorama imprenditoriale. Tali adeguamenti futuri dovrebbero essere sostenuti da un'adeguata analisi dei costi e dei benefici e i conseguenti nuovi obblighi informativi non dovrebbero comportare un considerevole costo o onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti.
- (10) Dovrebbe essere promosso il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi come infrastruttura di base per la rilevazione e la compilazione di dati per le statistiche europee sulle imprese. I registri di imprese a fini statistici nazionali dovrebbero essere utilizzati come principale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per la determinazione della popolazione oggetto di indagine e per la definizione del collegamento con le fonti di dati amministrativi.
- (11) Per garantire il ruolo dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi dovrebbe essere definito e utilizzato un numero identificativo unico per tutte le pertinenti unità.
- (12) La corretta descrizione dei gruppi di imprese nel registro degli eurogruppi con dati attendibili e tempestivi dovrebbe essere assicurata grazie all'uso di criteri armonizzati e al regolare aggiornamento delle informazioni sui legami di controllo tra le unità giuridiche che fanno parte dei gruppi di imprese.

⁽⁴⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁵⁾ Decisione n. 1297/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 76).

- (13) Al fine di migliorare l'efficienza dei processi di produzione statistica dell'SSE e di ridurre l'onere statistico per i rispondenti, le autorità statistiche nazionali (ASN) dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi nazionali per poterli utilizzare e integrare con i dati statistici, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sulle imprese, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (14) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee. In particolare, esso richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (15) Ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche sulle imprese nazionali o europee o del miglioramento della qualità delle statistiche europee sulle imprese, dovrebbero essere previsti lo scambio di microdati e l'accesso a tali microdati da parte delle ASN che producono statistiche sulle imprese e che aderiscono al quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Lo scambio di microdati dovrebbe essere limitato a casi debitamente giustificati.
- (16) La creazione di un'ulteriore fonte di dati basata sullo scambio di microdati in materia di esportazioni intra-UE di beni, unitamente alla possibilità di utilizzare metodologie innovative, aumenta la flessibilità degli Stati membri in sede di compilazione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, consentendo in tal modo agli Stati membri di ridurre l'onere di risposta per le imprese. Lo scambio è finalizzato a garantire l'efficienza in sede di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni e il miglioramento della qualità di tali statistiche.
- (17) Ai fini della negoziazione, dell'applicazione e della revisione degli accordi commerciali e di investimento tra l'Unione e i paesi terzi, o multilaterali, occorre che siano messe a disposizione della Commissione le necessarie informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.
- (18) È opportuno mantenere uno stretto legame tra il sistema di rilevazione delle informazioni statistiche e le formalità fiscali inerenti all'imposta sul valore aggiunto in essere nel contesto degli scambi di beni tra Stati membri. Tale legame consente in particolare, ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, di identificare gli esportatori e gli importatori e di verificare la qualità delle informazioni rilevate.
- (19) Il movimento transfrontaliero di merci, in particolare provenienti da o destinati a paesi terzi, è soggetto a vigilanza doganale ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Le autorità doganali dispongono di informazioni o scritture relative a tale movimento o vi hanno accesso. Le informazioni o le scritture inerenti alle dichiarazioni doganali o basate su di esse dovrebbero essere utilizzate per la produzione delle statistiche sugli scambi di beni dell'Unione.
- (20) Allo scopo di produrre statistiche sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN degli Stati membri dovrebbero scambiare dati sulle importazioni e sulle esportazioni di beni in cui intervengono le autorità doganali di più di uno Stato membro. Per garantire una compilazione armonizzata delle statistiche, lo scambio di questi microdati tra le ASN dovrebbe essere obbligatorio.
- (21) Per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, è opportuno consentire lo scambio di dati riservati tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la Banca centrale europea (BCE) e la Commissione (Eurostat) a fini esclusivamente statistici.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

- (22) Al fine di adempiere ai loro compiti ai sensi dei trattati, in particolare i compiti inerenti al funzionamento del mercato interno, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni complete, aggiornate e attendibili sulla produzione di beni e servizi all'interno dell'Unione e sui flussi commerciali internazionali. Anche le imprese necessitano di tali informazioni per monitorare i rispettivi mercati e la dimensione internazionale degli stessi.
- (23) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per semplificare nella misura possibile la rilevazione dei dati provenienti dalle imprese europee. Le ASN dovrebbero tenere conto dei più recenti sviluppi digitali al momento di determinare gli strumenti e i metodi di rilevazione dei dati statistici e dovrebbero essere incoraggiate ad attuare approcci innovativi.
- (24) È necessario fornire statistiche sulle imprese per settore di attività, al fine di misurare la produttività delle imprese nell'Unione. In particolare, è in aumento la domanda di statistiche sul settore dei servizi, il quale rappresenta il settore più dinamico delle moderne economie, specialmente in termini di potenzialità di crescita e di creazione di occupazione, tenendo conto delle relazioni con il settore manifatturiero. Questa tendenza si è ulteriormente rafforzata con lo sviluppo di nuovi servizi digitali. La crescente domanda di statistiche riguarda anche le industrie culturali e creative, come affermato nella risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative ^(*). Le statistiche sugli scambi di servizi sono indispensabili per monitorare il funzionamento del mercato interno dei servizi e del mercato unico digitale, nonché per valutare l'incidenza delle barriere su tali scambi.
- (25) Il regolamento (CE) n. 223/2009 costituisce il quadro di riferimento per il presente regolamento, anche per quanto riguarda la protezione dei dati riservati. Il livello molto dettagliato delle informazioni nell'ambito delle statistiche sugli scambi internazionali di beni richiede, tuttavia, norme specifiche in tema di riservatezza. Un importatore o un esportatore di beni deve presentare all'ASN una richiesta affinché i risultati statistici che consentono l'identificazione indiretta di detto importatore o esportatore non siano divulgati. L'ASN dovrebbe considerare giustificata la richiesta quando i risultati statistici consentono l'identificazione indiretta dell'importatore o esportatore. In caso contrario, l'ASN dovrebbe poter diffondere i risultati statistici in una forma tale per cui l'importatore o esportatore possa essere identificato indirettamente.
- (26) Ai fini del monitoraggio dei progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 a livello degli Stati membri e dell'Unione è necessario disporre di statistiche armonizzate per l'economia dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e efficienza delle risorse, R&S, innovazione, società dell'informazione, comprese sia le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita sia le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, nonché sul panorama imprenditoriale nel suo complesso, in particolare sulla demografia delle imprese e sull'occupazione correlata alle attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Tali informazioni consentono ai responsabili politici di adottare decisioni consapevoli al fine di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, di migliorare l'accesso al mercato interno per le PMI, di promuovere l'imprenditorialità e di migliorare la sostenibilità e la competitività.
- (27) Statistiche sulle attività di R&S e sull'innovazione sono indispensabili per sviluppare e monitorare politiche intese a rafforzare la competitività degli Stati membri e ad accrescere le loro potenzialità a medio e lungo termine di occupazione e di crescita intelligente. Anche l'espansione dell'economia digitale e un maggiore utilizzo delle TIC rientrano tra i fattori importanti di competitività e crescita nell'Unione, e per la promozione delle correlate strategie e politiche, compreso il completamento del mercato unico digitale sono necessarie le statistiche.
- (28) Statistiche sulle imprese sono necessarie anche ai fini della compilazione dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
- (29) Statistiche attendibili e tempestive sono necessarie per riferire sullo sviluppo economico in ciascuno Stato membro nel quadro della politica economica dell'Unione. La BCE necessita di statistiche congiunturali rapidamente disponibili per valutare lo sviluppo economico negli Stati membri nel contesto della politica monetaria unica.
- (30) Pur ribadendo il principio della compilazione di statistiche sulle imprese con riferimento all'intera economia, nel definire i requisiti dei dati richiesti si dovrebbe tener conto, nella misura del possibile, di misure di semplificazione allo scopo di ridurre l'onere per i settori delle imprese di Stati membri relativamente piccoli, conformemente al principio di proporzionalità. I requisiti supplementari non dovrebbero imporre un onere amministrativo sproporzionato ai rispondenti.

^(*) GU C 238 del 6.7.2018, pag. 28.

- (31) Gli standard internazionali, quali l'iniziativa Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) relativa allo scambio di dati e di metadati statistici, e gli standard tecnici o statistici elaborati nell'ambito dell'SSE, come le norme di convalida e per i metadati, dovrebbero essere utilizzati nella misura in cui sono pertinenti anche per le statistiche europee sulle imprese. Il comitato dell'SSE ha approvato le disposizioni dell'SSE in merito alle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme dovrebbero contribuire all'armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità ai sensi di tale regolamento.
- (32) Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di modificare i tipi di informazioni statistiche e specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali a norma, rispettivamente, degli allegati V e VI e di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I e il presente regolamento riducendo il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, mantenendo nel contempo statistiche conformi alle norme sulla qualità in vigore intra-UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁰⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (33) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento riguardo ai dettagli delle variabili così come il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza e la procedura per lo scambio di dati riservati per il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici, le modalità, il contenuto e i termini della trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati, le norme per la trasmissione di dati e di metadati e le deroghe alle prescrizioni del presente regolamento o agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Allo stesso fine è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla specifica delle modalità per la fornitura e lo scambio di alcuni dati amministrativi e relativamente al formato, alle misure di sicurezza e di riservatezza, alla procedura per lo scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni, alle specifiche dei pertinenti metadati, al calendario, alle modalità di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sulle esportazioni intra-UE di beni fornite allo Stato membro di importazione, alle modalità di applicazione del tasso di copertura del totale delle esportazioni intra-UE di beni per quanto riguarda il periodo di riferimento, definendo le specifiche tecniche relative alle modalità rispettivamente di rilevazione e di compilazione delle informazioni statistiche sugli scambi intra-UE di beni da fornire allo Stato membro di importazione e alle relative semplificazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (34) Se del caso, la Commissione dovrebbe effettuare un'analisi dei costi e dei benefici e assicurarsi che le azioni che propone non comportino un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti, in particolare per le PMI, tenendo altresì in considerazione i previsti benefici per gli utenti, e che conducano a un aumento della qualità delle statistiche.
- (35) La Commissione dovrebbe poter concedere deroghe all'applicazione del presente regolamento o degli atti delegati e di esecuzione adottati ai sensi dello stesso, se tale applicazione comporta notevoli adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per organizzare indagini supplementari o apportare modifiche di rilievo al suo sistema di produzione di statistiche al fine di tener conto di nuove fonti di dati o di consentire una combinazione di fonti differenti.
- (36) Qualora siano necessari nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota condotti dagli Stati membri su base volontaria. In via prioritaria, la Commissione dovrebbe poter avviare studi pilota relativamente a scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro comune per le statistiche europee sulle imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per motivi di armonizzazione e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁰⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (38) Le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero sostituire quelle dei regolamenti (CE) n. 48/2004 ⁽¹²⁾ (CE) n. 638/2004 ⁽¹³⁾, (CE) n. 808/2004 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 716/2007 ⁽¹⁵⁾, (CE) n. 177/2008, (CE) n. 295/2008 ⁽¹⁶⁾ e (CE) n. 471/2009 ⁽¹⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾ e dei regolamenti (CEE) n. 3924/91 ⁽¹⁹⁾ e (CE) n. 1165/98 ⁽²⁰⁾ del Consiglio. Tali atti dovrebbero pertanto essere abrogati.
- (39) È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾.
- (40) È stato consultato il comitato dell'SSE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in materia di:

- a) sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee sulle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
- b) quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le statistiche europee sulle imprese si riferiscono:
 - a) alla struttura, alle attività economiche e alla performance delle unità statistiche, alle loro attività di R&S e di innovazione, al loro uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e al commercio elettronico, nonché alle catene globali del valore. Ai fini del presente regolamento, le statistiche europee sulle imprese comprendono anche le statistiche in materia di ricerca e sviluppo nei settori dell'istruzione superiore, delle amministrazioni pubbliche e del settore privato senza scopo di lucro;
 - b) alla produzione di manufatti e di servizi e al commercio internazionale di beni e servizi.
2. Il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici comprende i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi, nonché gli scambi di dati tra tali registri a norma dell'articolo 10.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

⁽¹⁸⁾ Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374, 31.12.1991, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

3. I registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al paragrafo 2 comprendono:
- tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al prodotto interno lordo (PIL) e le loro unità locali;
 - le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
 - per le imprese che, a motivo delle loro dimensioni, hanno un'incidenza significativa e le cui unità di attività economica (UAE) hanno un'incidenza significativa sui dati aggregati (nazionali):
 - l'UAE e le dimensioni di ciascuna UAE che costituisce tali imprese; o
 - il codice NACE delle attività secondarie di dette imprese di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ e le dimensioni di ognuna di tali attività secondarie;
 - i gruppi di imprese cui tali imprese appartengono.
4. Il registro degli eurogruppi comprende le seguenti unità, come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio ⁽²³⁾:
- tutte le imprese esercitanti attività economiche che contribuiscono al PIL e che fanno parte di un gruppo di imprese multinazionale;
 - le unità giuridiche che costituiscono tali imprese;
 - i gruppi di imprese multinazionali cui tali imprese appartengono.
5. Le famiglie non rientrano nel campo di osservazione del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici nella misura in cui i beni e i servizi da esse prodotti sono destinati all'autoconsumo o implicano la locazione di beni propri.
6. Le unità locali di imprese straniere che non costituiscono persone giuridiche distinte (filiali) e che sono classificate come quasi-società conformemente al regolamento (UE) n. 549/2013 sono considerate imprese ai fini dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
7. I gruppi di imprese sono identificati analizzando le relazioni di controllo tra le loro unità giuridiche a norma del regolamento (UE) n. 549/2013.
8. Quando fa riferimento ai registri di imprese a fini statistici nazionali e al registro degli eurogruppi, il presente regolamento si applica esclusivamente alle unità che esercitano, in tutto o in parte, un'attività economica e alle unità giuridiche economicamente inattive che fanno parte di un'impresa in combinazione con unità giuridiche economicamente attive.
9. Per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici è considerata attività economica:
- qualsiasi attività che comprenda l'offerta di beni e servizi su un determinato mercato;
 - i servizi non destinabili alla vendita che contribuiscono al PIL;
 - la detenzione diretta e indiretta di unità giuridiche attive.
- Anche la detenzione di attività e/o passività può essere considerata un'attività economica.
10. All'interno del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici le unità statistiche sono definite a norma del regolamento (CEE) n. 696/93, fatte salve le restrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- «unità statistica»: l'unità statistica ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93;
 - «unità rispondente»: l'unità che fornisce i dati;

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

- c) «dominio»: uno o più set di dati organizzati in modo da comprendere tematiche specifiche;
 - d) «tematica»: il contenuto delle informazioni che devono essere compilate, ciascuna comprendente una o più tematiche dettagliate;
 - e) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni che devono essere compilate in relazione a una tematica, ciascuna comprendente una o più variabili;
 - f) «variabile»: una caratteristica di un'unità che può assumere valori diversi all'interno di un insieme di valori;
 - g) «attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita ai sensi dell'allegato A, capo 1, punto 1.37, del regolamento (UE) n. 549/2013;
 - h) «attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita»: le attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ai sensi dell'allegato A, capo 1, punto 1.34, del regolamento (UE) n. 549/2013;
 - i) «produttori di beni e servizi destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quali definiti all'allegato A, capo 3, punto 3.24, del regolamento (UE) n. 549/2013;
 - j) «produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita»: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita quali definiti all'allegato A, capo 3, punto 3.26, del regolamento (UE) n. 549/2013;
 - k) «autorità statistiche nazionali» o «ASN»: gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee designati da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - l) «fonte autorevole»: il fornitore unico di record di dati contenenti i dati dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi conformemente alle norme sulla qualità di cui all'articolo 17;
 - m) «microdati»: singole osservazioni o misurazioni di caratteristiche delle unità statistiche o delle unità rispondenti identificabili;
 - n) «uso a fini statistici»: l'uso a fini statistici quale definito all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - o) «dati riservati»: i dati riservati quali definiti all'articolo 3, punto 7), del regolamento (CE) n. 223/2009;
 - p) «autorità fiscali»: le autorità nazionali responsabili dell'applicazione nello Stato membro della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²⁴⁾;
 - q) «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - r) «gruppo di imprese multinazionale»: un gruppo di imprese, ai sensi della sezione III, parte C, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93, con almeno due imprese o unità giuridiche, ciascuna delle quali localizzata in un paese diverso.
2. Ai fini degli articoli da 11 a 15, si intende per:
- a) «Stato membro di esportazione»: lo Stato membro dal cui territorio statistico i beni sono esportati verso la loro destinazione in uno Stato membro di importazione;
 - b) «Stato membro di importazione»: lo Stato membro nel cui territorio statistico i beni sono importati in provenienza da uno Stato membro di esportazione;
 - c) «beni»: i beni mobili, compresa l'energia elettrica e il gas naturale.

CAPO II

Fonti di dati

Articolo 4

Fonti di dati e metodi

Gli Stati membri producono le statistiche di cui agli articoli 6 e 7 e istituiscono i loro registri di imprese a fini statistici nazionali in conformità dell'articolo 9 utilizzando tutte le fonti di dati pertinenti, evitando oneri eccessivi per i rispondenti e tenendo debitamente conto di un favorevole rapporto costi-benefici per le ASN.

⁽²⁴⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento, e a condizione che i risultati siano conformi ai criteri di qualità stabiliti all'articolo 17, le ASN possono utilizzare le seguenti fonti di dati, ivi comprese le loro combinazioni:

- a) indagini;
- b) dati amministrativi, comprese le informazioni fornite dalle autorità fiscali e doganali, quali i bilanci d'esercizio;
- c) microdati scambiati;
- d) ogni altra pertinente fonte, metodo o approccio innovativo nella misura in cui consenta la produzione di dati comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Per le indagini di cui al secondo comma, lettera a), le unità rispondenti cui si rivolgono gli Stati membri forniscono informazioni tempestive, accurate e complete necessarie per la produzione delle statistiche e dei registri di imprese a fini statistici nazionali di cui al presente regolamento.

I metodi e gli approcci di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere scientificamente validi e ben documentati.

Articolo 5

Accesso a dati amministrativi e fornitura delle informazioni

1. Conformemente all'articolo 17 *bis* del regolamento (CE) n. 223/2009, le ASN e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi per poterli utilizzare e integrare con i dati di altre fonti statistiche al fine di soddisfare le esigenze statistiche di cui al presente regolamento e di aggiornare i registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi. L'accesso a tali dati da parte delle ASN e della Commissione (Eurostat) è limitato ai dati amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità fiscali di ciascuno Stato membro forniscono alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell'allegato V.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

- a) modificare l'allegato V definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità fiscali; e
- b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali ai sensi dell'allegato V.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'autorità doganale di ciascuno Stato membro fornisce alle ASN competenti le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni come specificato nell'allegato VI.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di:

- a) modificare l'allegato VI definendo i tipi di informazioni statistiche che devono essere forniti dalle autorità doganali; e
- b) integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità doganali ai sensi dell'allegato VI.

4. Al fine di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche, le ASN dello Stato membro interessato scambiano i microdati a fini statistici che hanno ricevuto dalle loro autorità doganali circa le esportazioni e le importazioni di beni, per la stima delle esportazioni e importazioni di quasi transito del loro Stato membro.

Per gli altri flussi commerciali che coinvolgono le autorità doganali di più di uno Stato membro, le ASN si scambiano i microdati corrispondenti circa le esportazioni o importazioni di beni al fine di migliorare la qualità delle statistiche in questione.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di precisare le modalità degli scambi di dati ai sensi del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

CAPO III

Statistiche sulle imprese

Articolo 6

Requisiti dei dati

1. Le statistiche europee sulle imprese comprendono i seguenti domini:
 - a) statistiche congiunturali delle imprese;
 - b) statistiche sulle imprese a livello nazionale;
 - c) statistiche sulle imprese a livello regionale;
 - d) statistiche sulle attività internazionali.
2. I domini comprendono una o più delle seguenti tematiche come ulteriormente precisato in dettaglio nell'allegato I:
 - a) popolazione di imprese;
 - b) catene globali del valore;
 - c) uso delle TIC e commercio elettronico;
 - d) innovazione;
 - e) scambi internazionali di beni;
 - f) scambi internazionali di servizi;
 - g) investimenti;
 - h) input di lavoro;
 - i) produzione e performance;
 - j) prezzi;
 - k) acquisti;
 - l) proprietà immobiliare;
 - m) input di R&S.
3. La periodicità, il periodo di riferimento e l'unità statistica di ciascuna tematica sono specificati nell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare le tematiche dettagliate di cui all'allegato I.
5. Nell'esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 4, la Commissione si assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) gli atti delegati mirano a conseguire la neutralizzazione o la riduzione dei costi e degli oneri e, in ogni caso, non comportano un considerevole costo od onere aggiuntivo per gli Stati membri o per i rispondenti;
 - b) al massimo una tematica dettagliata per il dominio statistiche congiunturali delle imprese, tre tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale, due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale e due tematiche dettagliate per il dominio statistiche sulle attività internazionali di cui all'allegato I sono sostituite da un'altra tematica dettagliata e al massimo una tematica dettagliata in totale per tutti i domini è aggiunta in un periodo di cinque anni consecutivi;
 - c) gli atti delegati sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati, fatta eccezione per le tematiche innovazione e uso delle TIC e commercio elettronico per le quali gli atti delegati sono adottati rispettivamente almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati;
 - d) qualsiasi nuova tematica dettagliata è valutata per quanto riguarda la fattibilità mediante studi pilota realizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 20.
6. La lettera b) del paragrafo 5 non si applica:
 - a) alle tematiche dettagliate all'interno delle tematiche innovazione, uso delle TIC e commercio elettronico e catene globali del valore;

- b) alle modifiche che derivino da variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.

Articolo 7

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati

1. Per le tematiche dettagliate elencate nell'allegato I, gli Stati membri compilano i dati pertinenti a ciascuna tematica dettagliata. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i seguenti elementi dei dati da trasmettere a norma del presente regolamento, le rispettive definizioni tecniche e le semplificazioni:

- a) variabili;
- b) unità di misura;
- c) popolazione statistica (comprese le esigenze in termini di attività di produzione di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita o di produttori di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita);
- d) classificazioni (compresi gli elenchi di prodotti, paesi e territori, nonché della natura della transazione) e disaggregazioni;
- e) trasmissione di singoli record di dati su base volontaria;
- f) uso di approssimazioni e obblighi in materia di qualità;
- g) termine per la trasmissione dei dati;
- h) primo periodo di riferimento;
- i) ponderazione e modifica dell'anno base per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
- j) ulteriori specifiche, tra cui il periodo di riferimento, relative alla tematica scambi internazionali di beni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Nell'esercitare il potere di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda le semplificazioni, la Commissione tiene conto delle dimensioni e dell'importanza dei settori delle imprese, conformemente al principio di proporzionalità, al fine di attenuare l'onere per le imprese. La Commissione si assicura inoltre che siano mantenuti gli input necessari per la compilazione dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005. Gli atti di esecuzione, ad eccezione dei primi atti di esecuzione da adottare ai sensi del presente regolamento, sono adottati almeno 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati per le tematiche di cui all'allegato I. Per le tematiche innovazione e utilizzo delle TIC e commercio elettronico gli atti di esecuzione sono adottati, rispettivamente, almeno sei e quindici mesi prima della fine del periodo di riferimento dei dati.

3. Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), ad eccezione delle tematiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili per ciascun dominio elencato all'articolo 6, paragrafo 1, non superi:

- a) 22 variabili per il dominio statistiche congiunturali delle imprese;
- b) 93 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale;
- c) 31 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello regionale; e
- d) 26 variabili per il dominio statistiche sulle attività internazionali.

4. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui alla lettera a) del paragrafo 1, per le tematiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c) e d), la Commissione garantisce che il numero di variabili in ogni tematica non superi:

- a) 20 variabili per la tematica catene globali del valore;
- b) 73 variabili per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico; e
- c) 57 variabili per la tematica innovazione.

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 23).

5. Qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità, la Commissione può modificare un massimo di 5 variabili per ciascuno dei domini statistiche congiunturali delle imprese, statistiche sulle imprese a livello regionale e statistiche sulle attività internazionali e un massimo di 20 variabili per il dominio statistiche sulle imprese a livello nazionale per qualsiasi periodo di cinque anni civili consecutivi, in conformità del paragrafo 3. Tali massimali non si applicano alle tematiche catene globali del valore, innovazione o uso delle TIC e commercio elettronico.

6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora siano necessari nuovi dati per rispondere alle esigenze degli utenti e garantire un certo grado di flessibilità a seguito degli studi pilota di cui all'articolo 20, il numero complessivo di variabili per i domini di cui al paragrafo 3 del presente articolo è aumentato di non oltre 10 variabili.

7. Nel preparare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 si tiene conto di qualsiasi potenziale costo aggiuntivo o onere amministrativo per gli Stati membri o per i rispondenti, unitamente a una stima del previsto miglioramento della qualità delle statistiche e qualsiasi altro vantaggio diretto o indiretto derivante dall'azione supplementare proposta.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle variazioni derivanti dalle modifiche delle classificazioni e delle nomenclature né alle variazioni dei quadri contabili dei conti nazionali e regionali a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 e delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

CAPO IV

Registri di imprese

Articolo 8

Quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1. La Commissione (Eurostat) istituisce il registro degli eurogruppi per i gruppi di imprese multinazionali a fini statistici a livello dell'Unione.
2. Gli Stati membri istituiscono a livello nazionale uno o più registri di imprese a fini statistici nazionali, la cui base comune è armonizzata ai sensi del presente regolamento, quale base per la preparazione e il coordinamento di indagini e quale fonte di informazioni per l'analisi statistica della popolazione di imprese e della sua demografia, per l'utilizzo dei dati amministrativi e per l'individuazione e la costruzione di unità statistiche.
3. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si scambiano dati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici come disposto all'articolo 10.
4. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono la fonte autorevole da cui ricavare popolazioni dei registri di imprese a fini statistici di elevata qualità e armonizzate a norma dell'articolo 17, per la produzione di statistiche europee.

I registri di imprese a fini statistici nazionali sono la fonte autorevole per le popolazioni dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Il registro degli eurogruppi è la fonte autorevole per l'SSE per quanto riguarda la popolazione del registro per le statistiche sulle imprese che richiedono il coordinamento delle informazioni transfrontaliere relative ai gruppi di imprese multinazionali.

Articolo 9

Requisiti del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici

1. Le unità statistiche e giuridiche considerate dal quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici conformemente all'articolo 8 sono caratterizzate dagli elementi fissati in entrambi i punti seguenti, ulteriormente specificati nell'allegato III:
 - a) le tematiche dettagliate per i registri e il numero identificativo unico;
 - b) il riferimento temporale e la periodicità.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le variabili relative alle tematiche dettagliate per i registri elencate all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Quando adotta gli atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione garantisce che non sia imposto agli Stati membri o ai rispondenti alcun considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 10

Scambio di dati riservati per gli scopi del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici e relativo accesso

1. Gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, lo scambio di dati riservati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all'allegato IV, avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN di Stati membri differenti, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione. Tali scambi possono essere effettuati anche con l'obiettivo di ridurre l'onere di risposta.

Quando tale scambio di dati riservati è effettuato per assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione e lo scambio è esplicitamente autorizzato dalla competente ASN che fornisce i dati, le banche centrali nazionali possono partecipare allo scambio di dati riservati, esclusivamente a fini statistici.

2. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sui gruppi di imprese multinazionali e sulle unità appartenenti a tali gruppi, comprese le variabili elencate all'allegato IV, al fine di fornire, esclusivamente a fini statistici, informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione.

Allo scopo di assicurare un record di dati coerente e utilizzare i dati esclusivamente a fini statistici, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN competenti di ciascuno Stato membro i dati, comprese le variabili elencate all'allegato IV, sui gruppi di imprese multinazionali, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi, nel caso in cui almeno un'unità giuridica del gruppo sia ubicata sul territorio di tale Stato membro.

Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette, esclusivamente a fini statistici, alle ASN i dati, comprese le variabili elencate nell'allegato IV, su tutti i gruppi di imprese multinazionali iscritti nel registro degli eurogruppi, tra cui le unità appartenenti a tali gruppi.

3. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri si scambiano dati riservati per l'identificazione di unità giuridiche.

A tal fine, le ASN trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulle unità giuridiche registrate, limitatamente all'identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione elencati all'allegato IV, esclusivamente ai fini dell'identificazione univoca di unità giuridiche nell'Unione.

Al fine di garantire l'efficienza e l'elevata qualità della produzione del registro degli eurogruppi, la Commissione (Eurostat) trasmette alle ASN di ciascuno Stato membro dati sulle unità giuridiche, limitatamente all'identificazione e alle variabili demografiche e ai parametri di stratificazione, di cui all'allegato IV, esclusivamente ai fini dell'identificazione di unità giuridiche nell'Unione.

4. Lo scambio di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali può avvenire, esclusivamente a fini statistici, tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali nazionali, nonché tra la Commissione (Eurostat) e la BCE, allorché lo scambio è destinato ad assicurare la qualità delle informazioni sui gruppi di imprese multinazionali nell'Unione ed è esplicitamente autorizzato dalle ASN competenti.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i dettagli tecnici delle variabili di cui all'allegato IV.

Tali atti di esecuzione sono adottati a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

6. Allo scopo di garantire che i dati scambiati a norma del presente articolo siano utilizzati esclusivamente a fini statistici, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire il formato e le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

7. Quando ricevono dati riservati sulle unità ubicate all'interno o al di fuori del territorio nazionale ai sensi del presente articolo, la Commissione (Eurostat), le ASN, le banche centrali nazionali e la BCE trattano tali informazioni in maniera riservata a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

La trasmissione di dati riservati tra le ASN e la Commissione (Eurostat) è effettuata nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria esclusivamente a fini statistici per la produzione di statistiche europee. Qualsiasi trasmissione ulteriore deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

8. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1. Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2. Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all'articolo 12.

3. Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l'uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l'utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

6. Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1. Le informazioni statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a) microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

- b) dati compilati su beni o movimenti specifici; e
- c) dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2. Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l'insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l'applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1. I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:
- a) il numero individuale di identificazione attribuito all'operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;
 - b) il periodo di riferimento;
 - c) il flusso commerciale;
 - d) il bene;
 - e) lo Stato membro partner;
 - f) il paese d'origine;
 - g) il valore dei beni;
 - h) la quantità dei beni;
 - i) la natura della transazione.

I microdati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l'elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

*Articolo 14***Protezione dei dati riservati scambiati**

1. I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all'articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.
2. Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.
3. Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell'ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Articolo 15***Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati**

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell'ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

*CAPO VI****Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche europee sulle imprese e dei conti nazionali****Articolo 16***Scambio di dati riservati — clausola di abilitazione**

1. Lo scambio di dati riservati raccolti o compilati ai sensi del presente regolamento è consentito tra le ASN degli Stati membri interessati, le loro rispettive banche centrali nazionali, la BCE e la Commissione (Eurostat) a soli fini statistici, quando lo scambio è necessario per salvaguardare la qualità e la comparabilità delle statistiche europee sulle imprese o dei conti nazionali in linea con i concetti e la metodologia del regolamento (UE) n. 549/2013.
2. Le ASN, le banche centrali nazionali, la Commissione (Eurostat) e la BCE che hanno ottenuto dati riservati trattano tali informazioni in maniera riservata e le usano esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

CAPO VII

Qualità, trasmissione e diffusione

Articolo 17

Qualità

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la qualità delle statistiche europee sulle imprese trasmesse nonché dei registri di imprese a fini statistici nazionali e del registro degli eurogruppi.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi in modo trasparente e verificabile.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat):
 - a) relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento;
 - b) relazioni sulla qualità e sui metadati inerenti ai registri di imprese a fini statistici nazionali.

Nel caso delle statistiche pluriennali, la periodicità delle relazioni annuali sulla qualità e sui metadati di cui alla lettera a) del primo comma è identica a quella delle statistiche in questione.

5. La Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri relazioni annuali sulla qualità e sui metadati inerenti al registro degli eurogruppi.
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità, il contenuto e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità e sui metadati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Essi non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Il contenuto delle relazioni è limitato agli aspetti più importanti ed essenziali della qualità.

7. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità dei dati trasmessi. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle principali modifiche metodologiche o di altra natura che possono avere un'incidenza sulla qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Le informazioni sono fornite quanto prima possibile e comunque entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore di siffatte modifiche.
8. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche, che non impongono agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

Articolo 18

Trasmissione di dati e di metadati

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati. Se i dati trasmessi sono riservati, il valore reale sarà fornito segnalando che è protetto dal segreto e non può essere oggetto di diffusione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano tali norme nonché la procedura per la trasmissione dei dati e metadati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

2. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri effettuano analisi statistiche dei registri di imprese a fini statistici nazionali e ne trasmettono i risultati alla Commissione (Eurostat).

La Commissione (Eurostat) può adottare atti di esecuzione che specificano il formato e la procedura per la trasmissione dei risultati di tali analisi statistiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) garantisce che tali atti di esecuzione non impongano agli Stati membri o ai rispondenti un considerevole costo od onere aggiuntivo.

3. Su richiesta debitamente motivata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono qualsiasi pertinente informazione in merito all'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. Tali richieste della Commissione non impongono agli Stati membri un considerevole onere amministrativo o finanziario aggiuntivo.

Articolo 19

Riservatezza circa la diffusione di statistiche sugli scambi internazionali di beni

Solo su richiesta di un importatore o di un esportatore di beni, l'ASN decide se diffondere i risultati statistici relativi alle importazioni o alle esportazioni rispettive senza apportare modifiche o, su richiesta motivata di detto importatore o esportatore, di modificare i risultati statistici in modo da renderne impossibile l'identificazione al fine di rispettare il principio della riservatezza statistica conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 223/2009.

CAPO VIII

Studi pilota e finanziamento

Articolo 20

Studi pilota

1. Qualora ravvisi la necessità di significativi nuovi obblighi informativi o miglioramenti dei set di dati oggetto del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che saranno condotti dagli Stati membri su base volontaria prima di ogni nuova rilevazione di dati. Detti studi pilota comprendono i settori scambi internazionali di servizi, beni immobili, indicatori finanziari e ambiente e clima.

2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. I risultati di tali studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri e i principali portatori di interesse. La valutazione dei risultati tiene conto dei vantaggi e dei costi ed oneri aggiuntivi, per le imprese e per le ASN, derivanti dai miglioramenti.

3. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora, in cooperazione con gli Stati membri, una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 1. La relazione è resa pubblica.

4. Entro il 7 gennaio 2022 e, successivamente, ogni due anni, la Commissione presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti per quanto riguarda gli studi pilota di cui al paragrafo 1. Tali relazioni sono rese pubbliche.

La Commissione, se del caso e tenendo conto della valutazione dei risultati di cui al paragrafo 2, correda tali relazioni di proposte relative all'introduzione di nuovi obblighi informativi.

Articolo 21

Finanziamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'Unione può concedere un sostegno finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per i costi di:

a) sviluppo o attuazione degli obblighi informativi e del trattamento dei dati nel dominio delle statistiche sulle imprese;

- b) elaborazione di metodologie che mirino ad aumentare la qualità o ridurre i costi e l'onere amministrativo della rilevazione e della produzione di statistiche sulle imprese e a migliorare il quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici;
- c) sviluppo di metodologie volte a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari della fornitura delle informazioni necessarie da parte delle unità rispondenti, in particolare delle PMI;
- d) partecipazione agli studi pilota di cui all'articolo 20;
- e) sviluppo o miglioramento delle procedure, dei sistemi informatici e di analoghe funzioni di supporto con l'obiettivo di produrre statistiche di più elevata qualità o di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari.

2. Il contributo finanziario dell'Unione è erogato a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾ e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾.

3. Il contributo finanziario dell'Unione non supera il 95 % dei costi ammissibili.

CAPO IX

Disposizioni finali

Articolo 22

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Articolo 23

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 24

Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati in virtù dello stesso in un sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda notevoli adeguamenti, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere le relative deroghe per un periodo massimo di tre anni.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.

L'impatto di tale deroga sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. L'onere per i rispondenti è preso in considerazione all'atto della concessione della deroga.

2. Qualora la deroga riguardante i domini in cui sono stati effettuati gli studi pilota di cui all'articolo 20 sia ancora giustificata alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può adottare un atto di esecuzione per la concessione di un'ulteriore deroga per un periodo massimo di un anno.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una domanda che indichi le ragioni e i motivi dettagliati a sostegno di tale proroga al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di validità della proroga concessa a norma del paragrafo 1.

3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 25

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 48/2004, (CE) n. 808/2004, (CE) n. 716/2007, (CE) n. 177/2008 e (CE) n. 295/2008, la decisione n. 1608/2003/CE e il regolamento (CEE) n. 3924/91 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. I regolamenti (CE) n. 638/2004 e (CE) n. 471/2009 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Il regolamento (CE) n. 1165/98 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi stabiliti nei detti atti giuridici e relativi alla trasmissione di dati e metadati, comprese le relazioni sulla qualità, per quanto riguarda i periodi di riferimento che precedono, in tutto o in parte, le rispettive date stabilite in tali paragrafi.
5. I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Tuttavia l'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 11 a 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

ALLEGATO I

TEMATICHE DA TRATTARE

Dominio 1. Statistiche congiunturali sulle imprese

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Eventi relativi alla demografia delle imprese
Input di lavoro	Occupati
	Ore lavorate
	Costo del lavoro
Prezzi	Prezzi all'importazione
	Prezzi alla produzione
Produzione e performance	Produzione
	Volume delle vendite
	Fatturato netto
Proprietà immobiliare	Proprietà immobiliare

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione di imprese attive
	Eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Imprese a controllo estero
	Controllanti estere e consociate nazionali
	Popolazione di imprese attive nel commercio internazionale
Input di lavoro	Occupati
	Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Occupati in imprese a controllo estero
	Occupati in imprese controllanti estere e consociate nazionali
	Ore lavorate
	Costo del lavoro
	Costo del lavoro in imprese a controllo estero
Input di R&S	Spese per R&S
	Occupati per R&S
	Spese per R&S in imprese a controllo estero
	Occupati per R&S in imprese a controllo estero
	R&S finanziata con fondi pubblici

Tematiche	Tematiche dettagliate
Acquisti	Acquisti di beni e servizi
	Variazione delle scorte di beni
	Acquisti di beni e servizi da parte di imprese a controllo estero
	Importazioni effettuate dalle imprese
Produzione e performance	Fatturato netto
	Margine lordo sui beni per la rivendita
	Valore della produzione
	Valore aggiunto
	Risultato lordo di gestione
	Fatturato netto delle imprese a controllo estero
	Valore della produzione delle imprese a controllo estero
	Valore aggiunto delle imprese a controllo estero
	Fatturato netto delle controllanti estere e consociate nazionali
	Produzione industriale
	Esportazioni da parte delle imprese
Investimenti	Investimenti lordi
	Investimenti lordi di imprese a controllo estero
Innovazione	Innovazione
Uso delle TIC e commercio elettronico	Uso delle TIC e commercio elettronico

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione per regione
	Eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
Input di lavoro	Occupati per regione
	Occupazione connessa a eventi relativi alla demografia delle imprese per regione (nascite, cessazioni, sopravvivenza)
	Costo del lavoro per regione
Input di R&S	Spese per R&S per regione
	Occupati per R&S per regione

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche	Tematiche dettagliate
Popolazione di imprese	Popolazione di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Input di lavoro	Occupati in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
	Costo del lavoro in imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Investimenti	Investimenti lordi di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Produzione e performance	Fatturato netto di imprese all'estero controllate da unità istituzionali residenti nel paese dichiarante
Scambi internazionali di beni	Scambi intra-UE di beni
	Scambi extra-UE di beni
Scambi internazionali di servizi	Importazioni di servizi
	Esportazioni di servizi
	Saldo netto dei servizi
Catene globali del valore	Catene globali del valore

PERIODICITÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO E UNITÀ STATISTICA DI CIASCUNA DELLE TEMATICHE

Dominio 1. Statistiche congiunturali delle imprese

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	trimestrale	trimestre	unità giuridica
Input di lavoro	trimestrale (mensile facoltativo)	trimestre (mese facoltativo)	UAE
Prezzi	mensile con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestrale	mese con le seguenti eccezioni — prezzi alla produzione per i servizi e prezzi alla produzione per nuovi edifici residenziali: trimestre (mese facoltativo)	UAE con la seguente eccezione — prezzi all'importazione: non applicabile
Produzione e performance	mensile con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestrale (mensile facoltativo)	mese con la seguente eccezione — piccoli paesi per la sezione F della NACE: trimestre (mese facoltativo)	UAE
	mensile; trimestrale per i piccoli * paesi per la sezione F della NACE *Come specificato negli atti di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.		
Proprietà immobiliare	trimestrale (mensile facoltativo)	trimestre (mese facoltativo)	non applicabile

Dominio 2. Statistiche sulle imprese a livello nazionale

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa
Input di R&S	ogni due anni; con le seguenti eccezioni — disaggregazione settoriale della spesa <i>intra muros</i> per R&S, del personale addetto a R&S e del numero di ricercatori e per stanziamenti pubblici per R&S (GBARD) e finanziamenti pubblici nazionali per R&S coordinati a livello transnazionale: annuale	anno civile	impresa per il settore delle imprese unità istituzionale per gli altri settori

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Acquisti	annuale con la seguente eccezione — pagamenti a subfornitori: ogni tre anni	anno civile	impresa
Produzione e performance	annuale con le seguenti eccezioni — disaggregazione per prodotto e per residenza del cliente del fatturato netto per i gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE: ogni due anni — fatturato netto dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali, fatturato netto delle attività industriali escluse le costruzioni, fatturato netto delle costruzioni, fatturato netto delle attività di servizi, fatturato netto delle attività commerciali di acquisto e rivendita nonché delle attività degli intermediari, fatturato netto dell'edilizia e fatturato netto dell'ingegneria civile: ogni cinque anni — reddito da subfornitura: ogni tre anni	anno civile	impresa con le seguenti eccezioni — produzione commercializzata, produzione in subfornitura e produzione effettiva: UAE
Investimenti	annuale con la seguente eccezione — investimenti in attività immateriali: ogni tre anni	anno civile	impresa
Innovazione	ogni due anni	il periodo di riferimento è tre anni prima della fine di ogni anno civile	impresa
Uso delle TIC e commercio elettronico	annuale	anno civile di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce le variabili; anno civile successivo all'anno di adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce le variabili per le altre variabili	impresa

Dominio 3. Statistiche sulle imprese a livello regionale

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa con la seguente eccezione — numero di unità locali (facoltativo per la sezione K della NACE): unità locale
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa con le seguenti eccezioni — numero di dipendenti e lavoratori autonomi nelle unità locali, retribuzioni nelle unità locali: unità locale
Input di R&S	ogni due anni	anno civile	impresa per il settore delle imprese; unità istituzionale per gli altri settori

Dominio 4. Statistiche sulle attività internazionali

Tematiche	Periodicità	Periodo di riferimento	Unità statistica
Popolazione di imprese	annuale	anno civile	impresa
Input di lavoro	annuale	anno civile	impresa
Investimenti	annuale	anno civile	impresa
Produzione e performance	annuale	anno civile	impresa
Scambi internazionali di beni	mensile con la seguente eccezione — ogni due anni per la disaggregazione combinata per prodotto e valuta di fatturazione per le importazioni e le esportazioni extra-Unione di beni	da specificare negli atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j)	non applicabile
Scambi internazionali di servizi	annuale con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestrale	anno civile con la seguente eccezione — disaggregazioni dei servizi al primo livello di dettaglio: trimestre	non applicabile
Catene globali del valore	ogni tre anni	tre anni civili; anno di riferimento t e periodo di riferimento da t-2 a t	impresa

ALLEGATO III

ELEMENTI DEL QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI

Parte A: tematiche dettagliate per i registri e numero identificativo unico

1. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono contraddistinte da un numero identificativo e dalle tematiche dettagliate per i registri di cui alla parte C.
2. Le unità elencate nei registri di imprese a fini statistici nazionali e nel registro degli eurogruppi sono univocamente identificate da un numero identificativo per agevolare il ruolo infrastrutturale del quadro europeo dei registri di imprese a fini statistici. Tale numero identificativo sarà fornito dalle ASN. Il numero identificativo delle unità giuridiche e dei gruppi di imprese multinazionali pertinenti ai fini del registro degli eurogruppi sarà fornito dalla Commissione (Eurostat). Le ASN possono mantenere a fini nazionali un numero identificativo supplementare nei registri di imprese a fini statistici nazionali.

Parte B: riferimento temporale e periodicità

3. I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi sono aggiornati con iscrizioni e cancellazioni almeno una volta l'anno.
4. La frequenza dell'aggiornamento dipende dal tipo di unità, dalla variabile considerata, dalle dimensioni dell'unità e dalla fonte generalmente utilizzata per l'aggiornamento.
5. Gli Stati membri realizzano ogni anno una copia che rispecchia lo stato dei registri di imprese a fini statistici nazionali alla fine dell'anno e conservano tale copia per almeno trent'anni a fini di analisi. La Commissione (Eurostat) realizza ogni anno una copia che rispecchia lo stato del registro degli eurogruppi alla fine dell'anno e conserva tale copia per almeno trent'anni a fini di analisi.

Parte C: tematiche dettagliate per i registri delle imprese

I registri di imprese a fini statistici nazionali e il registro degli eurogruppi contengono, per le rispettive unità definite all'articolo 2 del presente regolamento, le seguenti tematiche dettagliate per unità.

UNITÀ	TEMATICHE DETTAGLIATE
1. UNITÀ GIURIDICHE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione
	Relazioni con l'impresa
	Relazioni con altri registri
	Relazione con il gruppo di imprese
	Controllo delle unità
	Proprietà delle unità
2. GRUPPO DI IMPRESE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
3. IMPRESA	Identificazione
	Relazione con altre unità
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche

UNITÀ	TEMATICHE DETTAGLIATE
4. UNITÀ LOCALE	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
	Relazioni con altri registri e unità
5. UNITÀ DI ATTIVITÀ ECONOMICA se considerata unità statistica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c)	Identificazione
	Eventi relativi alla demografia
	Parametri di stratificazione e variabili economiche
	Relazioni con altri registri e unità

ALLEGATO IV

**TEMATICHE DETTAGLIATE E VARIABILI PER LO SCAMBIO DI DATI RISERVATI PER GLI SCOPI DEL
QUADRO EUROPEO DEI REGISTRI DI IMPRESE A FINI STATISTICI**

Le voci contrassegnate come «condizionali» sono obbligatorie se disponibili negli Stati membri e quelle contrassegnate come «facoltative» sono raccomandate.

1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) e il cui scambio tra le ASN competenti è consentito (articolo 10, paragrafi 1 e 2)

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell'allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)
	Controllo delle unità	Variabili di identificazione dell'unità giuridica che è controllata o che controlla
	Proprietà delle unità	Variabili di identificazione dell'unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione
Gruppo di imprese	Identificazione	Variabili di identificazione (condizionale)
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)

Impresa	Identificazione	Variabili di identificazione
	Relazione con altre unità	Numero identificativo della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa Numero identificativo del gruppo di imprese cui appartiene l'impresa
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) dell'impresa Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Fatturato netto Settore e sottosectore istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

2. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti e il cui scambio tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali competenti è consentito in caso di autorizzazione (articolo 10, paragrafi 2 e 4)

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale) Segnalazione delle società veicolo ai sensi dell'allegato A, capo 2, punti da 2.17 a 2.20, del regolamento (UE) n. 549/2013 (facoltativo)
	Relazioni con l'impresa	Variabili di identificazione della o delle imprese cui appartiene l'unità Data di associazione alla o alle imprese (condizionale) Data di separazione dalla o dalle imprese (condizionale)
	Relazioni con altri registri	Relazioni con altri registri
	Relazione con il gruppo di imprese	Variabili di identificazione del gruppo di imprese cui appartiene l'unità Data di associazione al gruppo di imprese Data di separazione dal gruppo di imprese
	Controllo delle unità	Variabili di identificazione dell'unità giuridica che è controllata o che controlla
	Proprietà delle unità	Variabili di identificazione dell'unità di proprietà o proprietaria Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) nella o nelle unità giuridiche non residenti di proprietà dell'unità giuridica (condizionale) Quota di partecipazione (%) della o delle unità giuridiche non residenti proprietarie dell'unità giuridica (condizionale) Data di inizio/fine della partecipazione (condizionale)

Gruppo di imprese	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività del gruppo di imprese Data di cessazione del gruppo di imprese
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 2 cifre della NACE) del gruppo di imprese (facoltativo) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi (condizionale) Fatturato netto (condizionale) Attività totali del gruppo di imprese (condizionale) Paesi in cui sono localizzate le imprese non residenti o le unità locali (facoltativo)
Impresa	Identificazione	Variabili di identificazione
	Relazione con altre unità	Numero o numeri identificativi della o delle unità giuridiche che costituiscono l'impresa Numero o numeri identificativi del gruppo di imprese multinazionale o nazionale cui appartiene l'impresa
	Eventi relativi alla demografia	Data di inizio delle attività Data di cessazione definitiva delle attività
	Parametri di stratificazione e variabili economiche	Codice dell'attività principale (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese Attività secondarie (a livello di 4 cifre della NACE) del gruppo di imprese (condizionale) Numero di dipendenti e lavoratori autonomi Numero di dipendenti Numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno (facoltativo) Fatturato netto Dominio e sottodominio istituzionale ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013

3. Scambi di dati sulle unità giuridiche registrate a fini di identificazione (articolo 10, paragrafo 3)

3.1. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate residenti

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.2. Dati che le ASN competenti devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) sulle unità giuridiche registrate straniere

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica (facoltativo) Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

3.3. Dati che la Commissione (Eurostat) deve trasmettere alle ASN competenti sulle unità giuridiche registrate

Unità	Tematiche dettagliate	Variabili
Unità giuridica	Identificazione	Variabili di identificazione
	Eventi relativi alla demografia	Data di registrazione per le persone giuridiche o data di riconoscimento ufficiale della qualità di operatore economico per le persone fisiche Data di cessazione dell'unità giuridica
	Parametri di stratificazione	Forma giuridica Situazione dell'attività giuridica Segnalazione delle filiali ai sensi dell'allegato A, capo 18, punto 18.12, del regolamento (UE) n. 549/2013 (condizionale)

ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

- a) informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio o acquisti intra-UE di beni a norma dell'articolo 251, lettera c), della stessa;
- b) informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell'IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;
- c) informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all'ASN di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

- a) informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alle procedure doganali di perfezionamento attivo;
- b) dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell'Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾;
- c) dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:
 - i) che sono state depositate presso di loro; o
 - ii) per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell'articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell'autorizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2153 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2019

relativo ai diritti e agli oneri riscossi dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (UE) n. 319/2014

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 4,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2018/1139, le entrate dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») comprendono, tra l'altro, i diritti versati dai richiedenti e dai titolari di certificati rilasciati dall'Agenzia e da persone che hanno depositato dichiarazioni presso l'Agenzia, nonché gli oneri per pubblicazioni, corsi di formazione e altri servizi prestati e per il trattamento dei ricorsi da parte dell'Agenzia.
- (2) Il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i diritti e gli onorari che devono essere riscossi dall'Agenzia. Le tariffe devono tuttavia essere adeguate al fine conseguire il recupero dei costi evitando nel contempo un notevole accumulo di avanzi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (3) A tale riguardo, si dovrebbe tener conto delle previsioni dell'Agenzia in relazione al suo carico di lavoro, ai costi corrispondenti e ad altri fattori pertinenti.
- (4) È opportuno che i diritti e gli oneri di cui al presente regolamento siano fissati in modo trasparente, equo, non discriminatorio e uniforme.
- (5) Fatto salvo il principio del recupero dei costi di cui all'articolo 126 del regolamento (UE) 2018/1139, i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia non dovrebbero compromettere la competitività del settore in questione nell'Unione. Analogamente, si dovrebbe tenere debitamente conto della solvibilità delle persone fisiche o giuridiche in questione, in particolare delle piccole e medie imprese.
- (6) Premesso che la sicurezza dell'aviazione civile dovrebbe essere la priorità preminente, l'Agenzia dovrebbe tuttavia tenere pienamente conto dell'efficienza in termini di costi dell'espletamento dei compiti affidatili, considerando l'ambito di tali compiti, quali risultano in seguito all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1139, e le risorse a sua disposizione.
- (7) All'Agenzia dovrebbe essere consentito di riscuotere diritti e oneri per i compiti di certificazione o la fornitura di altri servizi, che non sono specificamente menzionati nell'allegato del presente regolamento, ma che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

- (8) Gli accordi di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, dovrebbero costituire una base per la valutazione dell'effettivo carico di lavoro richiesto per la certificazione di prodotti di paesi terzi. In linea di principio la procedura di convalida da parte dell'Agenzia dei certificati rilasciati da un paese terzo con il quale l'Unione ha stipulato un opportuno accordo è descritta in tale accordo e dovrebbe comportare un carico di lavoro diverso da quello richiesto dalle attività di certificazione dell'Agenzia.
- (9) È opportuno stabilire i termini per il pagamento dei diritti e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento.
- (10) Al fine di contribuire quanto più possibile al recupero di diritti e oneri, dovrebbero essere definite misure appropriate da adottare in caso di mancato pagamento e rischio di mancato pagamento.
- (11) L'ubicazione geografica delle imprese sul territorio degli Stati membri non dovrebbe costituire un fattore discriminatorio. Di conseguenza, le spese di viaggio sostenute in connessione con i compiti di certificazione svolti per conto di [tali] imprese dovrebbero essere aggregate e suddivise fra i richiedenti.
- (12) Per aumentare la prevedibilità i richiedenti dovrebbero poter chiedere una stima dell'importo da pagare per i compiti di certificazione e i servizi. In determinati casi la preparazione della stima può richiedere lo svolgimento di un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia. Dato il costo di tale analisi, è giustificato che l'Agenzia sia remunerata di conseguenza.
- (13) È ragionevole che il pagamento integrale degli oneri per un ricorso contro le decisioni dell'Agenzia costituisca un prerequisito per l'ammissibilità di un ricorso.
- (14) Se da una parte il presente regolamento dovrebbe consentire agli operatori del settore di prevedere il livello dei diritti e degli oneri che saranno tenuti a versare, dall'altra è necessario esaminare periodicamente se i relativi termini debbano essere rivisti, conformemente all'articolo 126, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139.
- (15) Le parti interessate dovrebbero essere consultate prima di qualsiasi modifica dei diritti e dovrebbero essere informate sulle modalità di calcolo dei diritti. Tali informazioni dovrebbero fornire alle parti interessate un quadro delle spese sostenute dall'Agenzia e della sua produttività.
- (16) È opportuno che la revisione delle tariffe segua una procedura che consenta di apportare modifiche senza indebiti ritardi sulla base dell'esperienza acquisita dall'Agenzia nell'applicazione del presente regolamento, nel costante monitoraggio delle risorse e della metodologia di lavoro e nella valutazione continua del fabbisogno finanziario.
- (17) Il regolamento (UE) n. 319/2014 dovrebbe essere abrogato, fatte salve le disposizioni transitorie.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti all'Agenzia e stabilisce l'importo dei diritti e degli oneri e le modalità in cui essi sono versati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «diritti»: gli importi riscossi dall'Agenzia e versati dai richiedenti per i compiti di certificazione;

- b) «oneri»: gli importi riscossi dall'Agenzia per i servizi forniti, diversi dai compiti di certificazione;
- c) «compito di certificazione»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia direttamente o indirettamente ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica di certificati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento;
- d) «servizio»: qualsiasi attività svolta dall'Agenzia, diversa dai compiti di certificazione, compresa la fornitura di merci;
- e) «richiedente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda un compito di certificazione o un servizio fornito dall'Agenzia;
- f) «ciclo di fatturazione»: periodo ricorrente di 12 mesi applicato ai progetti pluriennali e ai compiti di sorveglianza. Il periodo inizia:
 - 1) per i diritti e gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle da 1 a 6, alla data di ricezione della domanda;
 - 2) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, il 1° giugno successivo al rilascio del certificato;
 - 3) per i diritti di approvazione di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di ricezione della domanda;
 - 4) per i diritti di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 15, alla data di rilascio del certificato.

Articolo 3

Determinazione di diritti e oneri

1. I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall'Agenzia solo in conformità al presente regolamento.
2. Nei casi in cui il presente regolamento non prevede diversamente, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell'allegato, parte II.
3. Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti che rientrano nell'ambito di competenza dell'Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell'Agenzia. L'Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto.
4. Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro.
5. Gli importi di cui all'allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell'allegato, parte IV.
6. In deroga ai diritti di cui all'allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l'Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.

Articolo 4

Pagamento di diritti o oneri

1. L'Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l'Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L'Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet.
2. Il richiedente versa l'importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.
3. Se il pagamento di una fattura non è pervenuto all'Agenzia alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l'Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo.

4. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.

Articolo 5

Rigetto o interruzione per motivi finanziari

1. Fatto salvo il regolamento interno dell'Agenzia, l'Agenzia può:
 - a) rigettare una domanda se i diritti o gli oneri dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2;
 - b) rigettare o interrompere una domanda se è comprovato che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o disponga un deposito vincolato;
 - c) rigettare o interrompere una domanda nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma;
 - d) rigettare una richiesta per il trasferimento di un certificato se non sono stati adempiuti gli obblighi di pagamento derivanti dallo svolgimento di compiti di certificazione o dalla fornitura di servizi da parte dell'Agenzia.
2. Prima di procedere conformemente al paragrafo 1, l'Agenzia consulta il richiedente sulla misura prevista da parte dell'Agenzia.

Articolo 6

Spese di viaggio

1. Se un compito di certificazione o un servizio è svolto, interamente o in parte, al di fuori dei territori degli Stati membri, il richiedente versa le spese di viaggio secondo la formula: $d = v + a + h - e$.
2. Ai fini della formula di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:

d = spese di viaggio dovute;

v = costi di trasporto;

a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie ⁽³⁾;

h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II ⁽⁴⁾; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza;

e (componente e) = media delle spese di viaggio all'interno dei territori degli Stati membri, inclusi i costi di trasporto medi e il tempo di viaggio medio all'interno dei territori degli Stati membri, moltiplicata per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II. Essa è soggetta a revisione annuale e indicizzazione.
3. Le spese di viaggio sostenute nel contesto della fornitura dei servizi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sono addebitate esclusivamente in conformità all'allegato, parte II bis.

Articolo 7

Stima finanziaria

1. Su richiesta di un richiedente, e fatto salvo il paragrafo 2, l'Agenzia fornisce una stima finanziaria.
2. Nei casi in cui, a causa della prevista complessità del progetto, la stima finanziaria di cui sopra richieda un'analisi tecnica preliminare da parte dell'Agenzia, i costi di tale analisi sono addebitati su base oraria, secondo un accordo contrattuale da firmare tra il richiedente e l'Agenzia.

⁽³⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).

⁽⁴⁾ Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).

3. In seguito alla richiesta del richiedente, le attività sono sospese finché la stima richiesta non sia stata fornita dall'Agenzia e accettata dal richiedente.
4. La stima finanziaria è modificata dall'Agenzia qualora risulti che il compito sia più semplice o possa essere svolto più rapidamente di quanto previsto inizialmente o, al contrario, sia più complesso e richieda più tempo di quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

CAPO II

DIRITTI

Articolo 8

Disposizioni generali concernenti il pagamento dei diritti

1. Lo svolgimento di compiti di certificazione è subordinato al pagamento preliminare dell'intero importo dei diritti dovuti, a meno che l'Agenzia non decida altrimenti dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi. L'Agenzia può fatturare i diritti in un'unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza.
2. Il diritto che il richiedente è tenuto a versare per un determinato compito di certificazione consiste in uno dei seguenti elementi:
 - a) un diritto fisso di cui all'allegato, parte I;
 - b) un diritto variabile.
3. Il diritto variabile di cui al paragrafo 2, lettera b), è stabilito moltiplicando il numero effettivo di ore lavorative per la tariffa oraria di cui all'allegato, parte II.
4. Se giustificato da circostanze tecniche pertinenti ai diritti fissati dal presente regolamento, l'Agenzia può, previo consenso del richiedente:
 - a) riclassificare una domanda all'interno delle categorie di cui all'allegato del presente regolamento;
 - b) riclassificare più domande come un'unica domanda, a condizione che tali domande riguardino lo stesso progetto di tipo e che si riferiscano a uno o più dei seguenti elementi, in qualsiasi combinazione:
 - i.) modifiche di maggiore entità;
 - ii.) riparazioni di maggiore entità; o
 - iii.) certificati di omologazione supplementari.

Se il richiedente non concorda con la riclassificazione proposta, l'Agenzia può rigettare o interrompere la domanda o le domande in questione.

Articolo 9

Periodi di pagamento

1. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, i diritti sono pari a $1/365$ esimo del diritto annuale pertinente per giorno.
2. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 4, sono riscossi per domanda.
3. I diritti di cui all'allegato, parte I, tabella 8, sono riscossi per periodo di 12 mesi.
4. I diritti di cui allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, sono riscossi come segue:
 - a) i diritti di approvazione sono riscossi per domanda;
 - b) i diritti di sorveglianza sono riscossi per periodo di 12 mesi;

le modifiche intervenute in un'organizzazione e che ne condizionano l'approvazione comportano un ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti a partire dal successivo periodo di 12 mesi in seguito all'approvazione della modifica.

5. Nei casi di cui all'articolo 2, lettera f), punto 2), i diritti per il periodo compreso tra la data di rilascio del certificato e l'inizio del primo ciclo di fatturazione successivo sono calcolati pro rata temporis sulla base dell'allegato, parte I, tabella 8.

6. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dei diritti applicabili, i diritti sono ricalcolati come segue:

- a) per i diritti riscossi per domanda, il diritto è ricalcolato a partire dalla data di ricezione della domanda;
- b) per i diritti riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il diritto è ricalcolato per il ciclo di fatturazione in corso e i successivi;
- c) se l'Agenzia riclassifica più domande come un'unica domanda conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, il diritto è ricalcolato a partire dalla data considerata pertinente per la riclassificazione.

Articolo 10

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, i diritti applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.

2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo dei diritti dovuti è calcolato come segue:

- a) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è pari a 1/365esimo del diritto annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, i diritti applicabili restano dovuti;
- b) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 4 e 15, e per i diritti fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è pari al 50 % del diritto applicabile;
- c) per i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle da 9 a 14, riscossi per domanda, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria ma non supera il diritto fisso applicabile;
- d) per i diritti di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria;
- e) per i diritti non contemplati nelle lettere da a) a d) il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.

3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, i diritti per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo dei diritti dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima della stessa su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo diritto, indipendentemente dai diritti già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente regolamento:

- a) l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
- b) l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
- c) la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.

5. I diritti pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

Articolo 11

Sospensione o revoca di certificati

1. Se i diritti dovuti non sono pervenuti entro la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'Agenzia può sospendere o revocare il certificato pertinente previa consultazione del titolare del certificato.

2. Se l'Agenzia sospende un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, nonostante tale sospensione l'Agenzia continua a fatturare il diritto annuale o il diritto di sorveglianza in un'unica soluzione all'inizio del periodo annuale o di sorveglianza. L'Agenzia può revocare il certificato pertinente se il titolare del certificato non ottempera ai suoi obblighi di pagamento entro un anno dalla data di notifica della sospensione. Il ripristino del certificato è subordinato al pagamento preliminare del saldo dei diritti dovuti per il periodo di sospensione unitamente a qualsiasi altro importo allora dovuto.

3. Se l'Agenzia revoca un certificato perché il titolare del certificato non ottempera alle prescrizioni applicabili o non versa il diritto annuale o il diritto di sorveglianza, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso pertinente per giorno.
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti dovuti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto, sono pagati integralmente alla data in cui la revoca prende effetto.

Articolo 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

1. Se il titolare del certificato restituisce un certificato, il saldo dei diritti dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è calcolato come segue:

- a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per periodo di 12 mesi, il saldo dei diritti dovuti è pari a 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno;
- b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, il saldo dei diritti è calcolato su base oraria.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto.

2. Se un certificato è trasferito, i diritti di cui alle tabelle da 8 a 15 sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto.

3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi di disattivazione che si verificano su richiesta del richiedente.

Articolo 13

Compiti di certificazione su base eccezionale

Al diritto riscosso si applica un adeguamento eccezionale per coprire tutti i costi sostenuti dall'Agenzia per un determinato compito di certificazione, se lo svolgimento di tale compito richiede l'assegnazione di categorie e/o di un numero di membri del personale che l'Agenzia generalmente non assegnerebbe in base alle proprie procedure abituali.

CAPO III

ONERI

Articolo 14

Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri

- 1) L'importo degli oneri riscossi dall'Agenzia conformemente all'allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
- 2) Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione, comprese le spese di viaggio, sono riscossi conformemente all'allegato, parte II bis.

Articolo 15

Tempi di riscossione degli oneri e periodi di pagamento

1. Gli oneri sono riscossi precedentemente alla fornitura del servizio, salvo diversa decisione dell'Agenzia dopo una debita valutazione dei rischi finanziari connessi.
2. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, sono riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi. Per il periodo successivo ai primi 12 mesi, gli oneri sono pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno.
3. Gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, sono riscossi per domanda.
4. Se la riclassificazione di una domanda comporta una modifica dell'onere applicabile, gli oneri sono ricalcolati di conseguenza con effetto a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 16

Rigetto di domande, interruzione e sospensione dello svolgimento di compiti connessi alle domande

1. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto o sospeso, gli oneri applicabili unitamente alle relative spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto sono pagati integralmente nel momento in cui l'Agenzia interrompe lo svolgimento del compito.
2. Se una domanda è rigettata o lo svolgimento di un compito connesso a una domanda è interrotto, il saldo degli oneri dovuti è calcolato come segue:
 - a) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabella 6, punto 1, riscossi per domanda e per periodo di 12 mesi, il saldo degli oneri dovuti per il periodo di 12 mesi in corso è pari a 1/365esimo dell'onere annuale pertinente per giorno. Per i periodi precedenti il periodo di 12 mesi in corso, gli oneri applicabili restano dovuti;
 - b) per gli oneri di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, punto 2, e per gli oneri fissi di cui all'allegato, parte II, riscossi per domanda, il saldo degli oneri dovuti è pari al 50 % dell'onere applicabile;
 - c) per gli oneri di cui all'allegato, parte II, riscossi su base oraria, il saldo degli oneri dovuti è calcolato su base oraria;
 - d) per gli oneri non contemplati nei paragrafi di cui sopra, il saldo dovuto è calcolato su base oraria, salvo diverso accordo tra il richiedente e l'Agenzia.
3. Se la sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda prende effetto entro il primo ciclo di fatturazione, gli oneri per tale ciclo di fatturazione non sono rimborsati. Se tale sospensione prende effetto dopo il primo ciclo di fatturazione, il saldo degli oneri dovuti è calcolato conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, lettera a). Se, dopo una sospensione dello svolgimento di un compito connesso a una domanda, l'Agenzia riprende lo svolgimento di tale compito, automaticamente dopo la scadenza del periodo di sospensione scelto dal richiedente o prima su richiesta del richiedente, l'Agenzia riscuote un nuovo onere, indipendentemente dagli oneri già pagati per il compito sospeso.

4. Ai fini del presente regolamento:
- l'interruzione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data di ricezione della richiesta;
 - l'interruzione dello svolgimento di un compito su iniziativa dell'Agenzia si considera prenda effetto alla data in cui la decisione di interruzione è comunicata al richiedente;
 - la sospensione dello svolgimento di un compito su richiesta del richiedente si considera prenda effetto alla data indicata dal richiedente ma non prima della data in cui la richiesta è pervenuta all'Agenzia.
5. Gli oneri pagati per un compito connesso a una domanda il cui svolgimento è stato interrotto non sono presi in considerazione per qualsiasi compito successivo, anche se della stessa natura del compito interrotto.

CAPO IV

RICORSI

Articolo 17

Trattamento dei ricorsi

- Sono riscossi oneri per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2018/1139. Gli importi degli oneri sono calcolati conformemente al metodo di cui all'allegato, parte III. Un ricorso è ammissibile solo se l'onere per il ricorso è stato versato entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 3.
- Una persona giuridica che presenta un ricorso trasmette all'Agenzia un certificato firmato da un funzionario autorizzato nel quale viene precisato il volume d'affari del ricorrente. Tale certificato è trasmesso all'Agenzia unitamente al ricorso.
- Gli oneri per il ricorso sono versati secondo la procedura applicabile istituita dall'Agenzia entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all'Agenzia.
- Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l'Agenzia rimborsa gli oneri versati per il ricorso.

CAPO V

PROCEDURE DELL'AGENZIA

Articolo 18

Disposizioni generali

L'Agenzia distingue tra, da un lato, le entrate e le spese attribuibili ai compiti di certificazione svolti e ai servizi forniti e, dall'altro, le entrate e le spese attribuibili ad attività finanziate tramite altre fonti di entrate.

A tal fine:

- i diritti e gli oneri riscossi dall'Agenzia sono destinati a un conto distinto e sono oggetto di una contabilità separata;
- l'Agenzia redige e utilizza una contabilità analitica per le proprie entrate e spese.

*Articolo 19***Valutazione e revisione**

1. L'Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all'organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell'importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori.
2. L'Agenzia valuta periodicamente l'allegato al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l'Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall'Agenzia.
3. Il presente regolamento è rivisto quando necessario, in particolare tenendo conto delle entrate dell'Agenzia e dei relativi costi.
4. L'Agenzia consulta l'organo consultivo delle parti interessate di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 126, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139 prima di esprimere il suo parere e spiega i motivi delle modifiche proposte.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 20***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 319/2014 è abrogato, fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 5.

*Articolo 21***Disposizioni transitorie**

1. I diritti annuali o di sorveglianza di cui all'allegato, parte I, tabelle 1, 2 e 3, da 8 a 13, e 15, si applicano ai compiti di certificazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento a decorrere dal successivo ciclo di fatturazione che ha inizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le tariffe orarie di cui all'allegato, parte II, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento ai compiti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e per i quali i diritti o gli oneri sono calcolati su base oraria.
3. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabelle 5 e 6, e per quanto riguarda i diritti di approvazione dell'organizzazione e i diritti di approvazione di qualificazione dei dispositivi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, e nonostante tali disposizioni, i diritti e gli oneri relativi alle domande in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente all'allegato, parte II, fino all'espletamento dei compiti derivanti da tali domande.
4. Nei casi di cui all'allegato, parte I, tabella 14, diversi da quelli di cui al paragrafo 3, i diritti indicati nella tabella si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, i diritti e gli oneri per i cicli di fatturazione in corso all'entrata in vigore del presente regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (UE) n. 319/2014.

*Articolo 22***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

INDICE

Parte I — Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Parte II — Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Parte II bis — Oneri per la fornitura di servizi di formazione

Parte III — Oneri per i ricorsi

Parte IV — Tasso di inflazione annuo

Parte V — Note esplicative

PARTE I

Compiti per i quali è addebitata una tariffa fissa

Tabella 1

Certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti e autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione] ⁽¹⁾

	Diritto fisso (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	2 055 230
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 693 040
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	564 350
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	420 700
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	139 980
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	15 890
Fino a 1 200 kg	5 300
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	476 100
Medi	190 450
Piccoli	23 850
Molto leggeri	23 850
Palloni	7 380
Dirigibili grandi	42 950
Dirigibili medi	16 360
Dirigibili piccoli	8 190

Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	405 310
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2000 kW	270 170
Motori non a turbina	36 920
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	18 460
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	12 610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	3 600
Elica classe CS-22 J	1 800
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	9 300
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	5 320
Valore inferiore a 2 000 EUR	3 090
Unità di potenza ausiliaria (APU)	221 120

(¹) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

Tabella 2

Certificati di omologazione supplementari

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo E, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)			
	Significativi complessi	Significativi	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo				
Oltre 150 000 kg	952 500	76 480	16 330	4 650
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	680 880	45 900	13 060	3 660
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	378 140	30 600	9 790	3 330
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	290 420	18 360	6 540	3 330
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	119 970	5 610	2 580	1 290
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	6 140	1 970	1 230	610
Fino a 1 200 kg	3 630	310	310	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo				
Grandi	321 710	58 950	8 840	2 950
Medi	188 500	29 480	5 900	2 360

Piccoli	15 080	11 800	4 420	1 480
Molto leggeri	9 610	1 110	490	310
Altri aeromobili con pilota a bordo				
Palloni	3 630	1 050	490	310
Dirigibili grandi	37 700	15 970	12 780	6 390
Dirigibili medi	15 090	4 910	3 930	1 970
Dirigibili piccoli	7 520	2 460	1 970	990
Propulsione				
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	190 090	14 740	8 840	5 900
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	185 830	8 840	6 940	4 630
Motori non a turbina	34 710	3 440	1 540	770
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	17 410	1 730	770	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	7 020	2 460	1 230	610
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	2 140	1 840	920	470
Elica classe CS-22 J	1 080	920	470	230
Parti ed equipaggiamenti non installati				
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	136 280	7 370	4 920	2 460

Tabella 3

Modifiche di maggiore entità e riparazioni di maggiore entità

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)				
	Diritto di modello (!)	Significative complesse	Significative	Standard	Semplici
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo					
Oltre 150 000 kg	100 000	800 000	78 010	14 330	5 110
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	59 880	479 050	39 030	10 750	3 290
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	39 910	319 280	31 230	7 170	2 560
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	31 930	255 450	19 520	3 580	2 560

Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	15 110	120 900	5 360	2 500	1 240
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	530	4 230	1 360	610	310
Fino a 1 200 kg	450	3 630	310	310	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo					
Grandi	30 160	241 280	53 440	10 690	3 560
Medi	18 850	150 800	28 500	7 120	2 490
Piccoli	1 890	15 080	11 410	5 340	1 430
Molto leggeri	1 130	9 060	1 050	490	490
Altri aeromobili con pilota a bordo					
Palloni	450	3 630	1 050	490	490
Dirigibili grandi	3 770	30 160	14 250	10 690	7 120
Dirigibili medi	1 510	12 060	3 930	2 940	1 970
Dirigibili piccoli	750	6 030	1 970	1 470	990
Propulsione					
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	13 130	105 040	9 840	3 620	2 180
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	11 310	90 480	5 340	1 810	1 090
Motori non a turbina	1 890	15 110	1 600	740	500
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	940	7 550	740	370	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	470	3 780	1 320	500	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	150	1 160	1 000	470	470
Elica classe CS-22 J	70	590	500	160	160
Parti ed equipaggiamenti non installati					
Valore superiore a 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	—	—	—	—	—
Valore inferiore a 2 000 EUR	—	—	—	—	—
Unità di potenza ausiliaria (APU)	8 760	70 070	3 690	1 230	740

(¹) Il diritto di modello comprende l'aggiunta di un modello al progetto di tipo ed è riscosso per domanda e modello. Esso deve essere associato a una domanda di modifica standard, significativa o significativa complessa. La categoria di diritto applicabile per domanda e modello è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo.

Tabella 4

Modifiche di minore entità e riparazioni di minore entità

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli D e M, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso ⁽¹⁾ (EUR)
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo	
Oltre 150 000 kg	1 890
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	1 890
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	1 890
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	1 890
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	610
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	500
Fino a 1 200 kg	310
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo	
Grandi	970
Medi	970
Piccoli	970
Molto leggeri	490
Altri aeromobili con pilota a bordo	
Palloni	490
Dirigibili grandi	1 720
Dirigibili medi	970
Dirigibili piccoli	970
Propulsione	
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 kN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	1 270
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 kN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	1 270
Motori non a turbina	610
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	370
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	500
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	470
Elica classe CS-22 J	320
Parti ed equipaggiamenti non installati	
Valore superiore a 20 000 EUR	1 860
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 070
Valore inferiore a 2 000 EUR	620
Unità di potenza ausiliaria (APU)	490

⁽¹⁾ I diritti elencati nella presente tabella non si applicano alle modifiche di minore entità e alle riparazioni di minore entità eseguite dalle organizzazioni di progettazione conformemente all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, punto 21.A.263, lettera c), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.

Tabella 5

Sostegno per la convalida della certificazione

Servizio volto a fornire sostegno relativo alla convalida/al riconoscimento da parte dell'autorità di un paese terzo di un certificato dell'AESA e assistenza tecnica relativa ad attività di riscontro della conformità

Pacchetto di servizi	Onere fisso (EUR)
Grande	2 500
Medio	1 000
Piccolo	250

Tabella 6

Comitato di revisione della manutenzione (Maintenance Review Board - MRB)

Servizio volto a fornire sostegno relativo all'approvazione e alle revisioni della relazione del comitato di revisione della manutenzione

Onere fisso (EUR)	
1 — Relazione MRB iniziale	
Aeromobili CS-25	350 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	150 000
Certificati di omologazione supplementari	50 000
2 — Revisione delle relazioni MRB	
CS-25 oltre 150 000 kg	120 000
CS-25 compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	100 000
CS-25 compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	80 000
CS-25 compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg	40 000
Aeromobili CS-27 e CS-29	30 000
Certificati di omologazione supplementari	20 000

Tabella 7

Operatori di paesi terzi

[di cui al regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione] ⁽¹⁾

	Diritto fisso (EUR)
Visita in loco ⁽²⁾	19 000
Riunione tecnica a Colonia	10 000

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

⁽²⁾ Escluse le spese di viaggio (da addebitare in aggiunta al diritto fisso di cui sopra).

Tabella 8

Diritti annuali per titolari di certificati di omologazione AESA, certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche considerati accettati a norma del regolamento (UE) 2018/1139

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitoli B e O, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

	Diritto fisso (EUR)	
	Progettazione UE	Progettazione non UE
Aeromobili a decollo e atterraggio orizzontale (HTOL) con pilota a bordo		
Oltre 150 000 kg	1 155 160	360 270
Compresi tra 55 000 kg e 150 000 kg	975 480	274 490
Compresi tra 22 000 kg e 55 000 kg	293 940	110 140
Compresi tra 5 700 kg e 22 000 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg)	48 050	16 320
Compresi tra 2 730 kg e 5 700 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg)	5 320	1 770
Compresi tra 1 200 kg e 2 730 kg (inclusi aeromobili ad alte prestazioni fino a 1 200 kg)	2 460	830
Fino a 1 200 kg	230	70
Aeromobili a decollo e atterraggio verticale (VTOL) con pilota a bordo		
Grandi	102 930	37 740
Medi	57 190	21 280
Piccoli	23 880	8 670
Molto leggeri	3 700	1 230
Altri aeromobili con pilota a bordo		
Palloni	840	360
Dirigibili grandi	4 000	1 330
Dirigibili medi	2 460	820
Dirigibili piccoli	1 970	660
Propulsione		
Motori a turbina con spinta di decollo superiore a 25 KN o potenza di decollo superiore a 2 000 kW	120 090	32 140
Motori a turbina con spinta di decollo fino a 25 KN o potenza di decollo fino a 2 000 kW	58 180	27 450
Motori non a turbina	1 120	140
Motori CS-22.H, CS-VLR app. B	610	310
Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo superiore a 5 700 kg	420	220

Elica per uso su aeromobili di peso massimo al decollo fino a 5 700 kg	240	50
Elica classe CS-22 J	230	70
Parti ed equipaggiamenti non installati		
Valore superiore a 20 000 EUR	2 440	680
Valore compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR	1 290	460
Valore inferiore a 2 000 EUR	520	420
Unità di potenza ausiliaria (APU)	87 880	10 510

In deroga alla tabella di cui sopra, si applica quanto segue:

- A. Per le versioni cargo di un aeromobile munite di proprio certificato di omologazione si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto per l'equivalente versione passeggeri.
- B. Per i titolari di diversi certificati di omologazione AESA e/o diversi certificati di omologazione ristretti AESA, autorizzazioni ETSO AESA e/o diversi altri certificati di omologazione o autorizzazioni di norme tecniche, si applica una riduzione del 25 % del diritto annuale al quarto e ai successivi certificati soggetti allo stesso diritto fisso nella stessa categoria di diritto indicata nella tabella di cui sopra.
- C. La tariffa oraria di cui all'allegato, parte II, fino al livello del diritto completo per la categoria di diritto pertinente è addebitata nei seguenti casi:
1. per aeromobili:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 50 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 50 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che sono in servizio meno di 50 unità in tutto il mondo;
 2. per motori ed eliche:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 20 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 100 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 100 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che i motori o le eliche sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio;
 3. per parti ed equipaggiamenti non installati:
 - a. che sono fuori produzione da oltre 15 anni; o
 - b. di cui sono state prodotte meno di 400 unità in tutto il mondo; o
 - c. di cui sono state prodotte 400 o più unità in tutto il mondo, a condizione che il titolare del certificato dimostri che le parti o gli equipaggiamenti non installati sono installati in meno di 50 aeromobili in servizio.

I criteri stabiliti al punto C sono valutati con riferimento al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio il rispettivo ciclo di fatturazione.

Il periodo durante il quale una fattura riguardante un diritto relativo al mantenimento dell'aeronavigabilità può essere rettificata retroattivamente, viste la tabella e le deroghe di cui sopra, è limitato a un anno dopo la sua emissione.

Tabella 9 A

Approvazione dell'organizzazione di progettazione (DOA)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	14 400	11 330	8 470	5 720	4 430
Tra 10 e 49	40 510	28 930	17 360	11 580	—
Tra 50 e 399	179 410	134 600	89 620	68 660	—
Tra 400 e 999	358 820	269 030	224 220	188 770	—
Tra 1 000 e 2 499	717 640	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	1 076 300	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	1 152 600	—	—	—	—
Oltre 7 000	5 979 800	—	—	—	—
Diritto di sorveglianza (EUR)					
	1 A	1B 2 A	1C 2B 3 A	2C 3B	3C
Fino a 10 membri del personale coinvolti	7 200	5 670	4 240	2 860	2 210
Tra 10 e 49	20 260	14 470	8 680	5 780	—
Tra 50 e 399	78 060	58 590	38 930	31 250	—
Tra 400 e 999	156 260	117 230	97 650	85 920	—
Tra 1 000 e 2 499	312 520	—	—	—	—
Tra 2 500 e 4 999	468 780	—	—	—	—
Tra 5 000 e 7 000	995 500	—	—	—	—
Oltre 7 000	2 604 820	—	—	—	—

Tabella 9 B

Procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo J, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Categoria	Descrizione	Diritto (EUR)
1 A	Certificazione di omologazione	7 940
1B	Certificazione di omologazione — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180
2 A	Certificati di omologazione supplementari (<i>supplemental type certificates</i> - STC) e/o riparazioni di maggiore entità	6 350
2B	STC e/o riparazioni di maggiore entità — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	2 650

3 A	ETSOA	6 350
3B	ETSOA — solo mantenimento dell'aeronavigabilità	3 180

Tabella 10

Approvazione dell'organizzazione di produzione (POA)

[di cui all'allegato I, parte 21, sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione]

Diritto di approvazione (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (*)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (*)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (*)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	20 650	39 710	55 600
Tra 100 e 499	31 770	63 540	111 200
Tra 500 e 999	59 570	119 140	238 280
Tra 1 000 e 4 999	158 850	317 700	794 250
Tra 5 000 e 20 000	595 670	1 191 380	2 779 880
Oltre 20 000	992 810	1 985 630	3 971 250
Diritto di sorveglianza (EUR)			
	Prodotto con prezzo più elevato inferiore a 5 000 EUR (*)	Prodotto con prezzo più elevato compreso tra 5 000 EUR e 100 000 EUR (*)	Prodotto con prezzo più elevato superiore a 100 000 EUR (*)
Fino a 100 membri del personale coinvolti	13 770	26 480	37 070
Tra 100 e 499	21 180	42 360	74 120
Tra 500 e 999	39 710	79 430	158 580
Tra 1 000 e 4 999	105 900	211 800	529 500
Tra 5 000 e 20 000	397 130	794 290	1 853 250
Oltre 20 000	625 000	1 323 750	2 647 500

(*) Valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.

Tabella 11

Approvazione dell'organizzazione di manutenzione

[di cui all'allegato I, parte M, capitolo F, e all'allegato II, parte-145, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] (*)

	Diritto di approvazione (*) (EUR)	Diritto di sorveglianza (*) (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	6 150	4 920
Tra 10 e 49	24 620	15 250
Tra 50 e 99	39 400	30 500
Tra 100 e 499	52 660	40 770
Tra 500 e 999	72 720	56 300
Oltre 999	102 100	79 000

Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽¹⁾ (EUR)	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾
A 1	20 980	16 240
A 2	4 780	3 700
A 3	9 540	7 380
A 4	950	740
B 1	9 540	7 380
B 2	4 780	3 700
B 3	950	740
C/D	950	740

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Il diritto da versare si compone del diritto fisso in base al numero dei membri del personale coinvolti sommato al diritto o ai diritti fissi in base alla classificazione tecnica.

⁽³⁾ Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A e/o B è addebitato solo il diritto più elevato. Per le organizzazioni che detengono una o diverse classificazioni C e/o D, a ogni classificazione è addebitato il diritto della «classificazione C/D».

Tabella 12

Approvazione dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione

[di cui all'allegato IV, parte 147, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

	Diritto di approvazione (EUR)	Diritto di sorveglianza (EUR)
Fino a 5 membri del personale coinvolti	3 700	2 830
Tra 5 e 9	10 460	8 120
Tra 10 e 49	22 510	20 820
Tra 50 e 99	43 750	34 660
Oltre 99	57 610	52 950
Diritto per:	3 530	2 650
— approvazione di una procedura al di fuori del sito relativa al manuale dell'organizzazione di formazione sulla manutenzione ⁽¹⁾	3 530	2 650
— seconda infrastruttura aggiuntiva e successive ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Diritto per il secondo corso di formazione aggiuntivo e successivi ⁽²⁾ ⁽³⁾	3 530	—

⁽¹⁾ Di cui all'allegato IV, parte 147, sezione A, capitolo B, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

⁽²⁾ Per l'approvazione iniziale delle organizzazioni, i diritti sono applicabili per infrastruttura e corso. La prima infrastruttura e il primo corso di formazione sono compresi nel diritto di approvazione dei membri del personale coinvolti.

⁽³⁾ Per le organizzazioni già approvate che richiedono infrastrutture o corsi di formazione aggiuntivi, a ogni infrastruttura o corso di formazione è addebitato il diritto applicabile.

Tabella 13

Approvazione dell'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di un paese terzo

[di cui all'allegato I, parte M, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione]

		Diritto fisso ⁽¹⁾ (EUR)
Diritto di approvazione		52 950
Diritto di sorveglianza		52 950
<hr/>		
Classificazioni tecniche	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾ (EUR) — approvazione iniziale	Diritto fisso in base alla classificazione tecnica ⁽²⁾ (EUR) — sorveglianza
A1 = velivoli oltre 5 700 kg	13 240	13 240
A2 = velivoli uguali e inferiori a 5 700 kg	6 620	6 620
A3 = elicotteri	6 620	6 620
A4: tutti gli altri	6 620	6 620

⁽¹⁾ Il diritto da versare si compone del diritto fisso sommato al diritto fisso in base alla classificazione tecnica.⁽²⁾ Alle organizzazioni che detengono diverse classificazioni A è addebitato solo il diritto più elevato.

Tabella 14

Dispositivi di addestramento al volo simulato (*Flight Simulation Training Devices - FSTD*) e organizzazioni che li utilizzano[di cui alla parte ARA, capitolo FSTD, e alla parte ORA, capitolo FSTD, del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, come modificato] ⁽¹⁾

Diritto di approvazione dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione		12 350	
<hr/>			
Diritto di approvazione di qualificazione dei dispositivi (EUR)			
	Configurazione di installazione con un solo motore ed equipaggiamento	Configurazione di installazione con due motori e/o due equipaggiamenti	Configurazione di installazione con tre o più motori e/o tre o più equipaggiamenti
Simulatore integrale di volo (FFS)	32 110	39 520	45 940
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	13 590	16 070	22 480
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	9 880	13 590	18 530

Diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	5 560		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	2 780		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
Simulatore integrale di volo (FFS)	9 130		
Simulatore integrale di volo (FFS) — solo velivolo — soggetto ad accordo bilaterale (?)	2 800		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	5 210		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	3 710	4 940	7 410
Programma di valutazione esteso (<i>Extended Evaluation Programme</i> - EEP) — diritto di sorveglianza dell'organizzazione (EUR)			
Diritto fisso per ubicazione (complessa)	11 120		
Diritto fisso per ubicazione (non complessa)	5 560		
Diritto di sorveglianza del dispositivo (EUR)			
	EEP tre anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	4 090		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	2 440		
	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	1 900	2 310	3 300
	EEP due anni		
Simulatore integrale di volo (FFS)	5 310		
Dispositivo di addestramento al volo (FTD)	3 170		

	Monomotore a pistoni o equivalente	Plurimotore a pistoni o equivalente	Monomotore/plurimotore a turboelica o turbofan o equivalente
Addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT)	2 350	2 970	4 330

(¹) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(²) Applicabile solo al simulatore o ai simulatori di volo situati nel paese terzo dell'accordo bilaterale.

Tabella 15

Accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni «parte 145» e «parte 147» conformemente agli accordi bilaterali applicabili

	Diritto fisso (EUR)
Nuove approvazioni, per domanda	900
Proseguimento di approvazioni esistenti, per periodo di 12 mesi	900

PARTE II

Compiti di certificazione o servizi per i quali è addebitata una tariffa su base oraria

Tariffa oraria

Tariffa oraria applicabile (EUR/h)	247
------------------------------------	-----

Base oraria secondo i compiti in questione (¹):

Produzione senza approvazione	Numero effettivo di ore
Trasferimento di certificati	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di addestramento approvata	Numero effettivo di ore
Certificato di centro aeromedico	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione ATM/ANS	Numero effettivo di ore
Certificato di organizzazione di formazione dei controllori del traffico aereo	Numero effettivo di ore
Accettazione delle relazioni del comitato di valutazione operativa	Numero effettivo di ore
Sostegno per la convalida della certificazione: servizio individuale	Numero effettivo di ore
Dispositivi di addestramento al volo simulato: altre attività speciali	Numero effettivo di ore
Modifiche alle procedure alternative all'approvazione dell'organizzazione di progettazione	Numero effettivo di ore
Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per aeromobili CS-25	6 ore

Certificato di aeronavigabilità per l'esportazione (E-CoA) per altri aeromobili	2 ore
Metodo alternativo di conformità alle direttive di aeronavigabilità (AMOC)	4 ore
Approvazione delle condizioni di volo per il permesso di volo	3 ore
STC di base con un numero di serie	2 ore
Rimissione amministrativa di documento senza coinvolgimento tecnico	1 ora
Controllo competenza	1 ora

(¹) Il presente elenco di compiti non è esaustivo. L'elenco di compiti nella presente parte è soggetto a revisione periodica. La mancata inclusione di un compito nella presente parte non implica automaticamente che il compito non possa essere svolto dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

PARTE II bis

Oneri per la fornitura di servizi di formazione

A. Servizi di formazione soggetti a oneri

1. Fatto salvo il punto B, gli oneri per i servizi di formazione forniti dai membri del personale dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni sono riscossi come segue:
 - a) per la formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, e per la formazione online, conformemente agli importi corrispondenti di cui all'appendice;
 - b) per altri tipi di servizi di formazione o relative richieste, conformemente alla tariffa oraria di cui all'appendice.
2. I servizi di formazione in aula, internamente all'Agenzia o in loco, forniti da prestatori di servizi di formazione convenzionati sono addebitati in base al costo totale di ogni corso diviso per il numero medio di studenti per classe.
3. Per i servizi di formazione al di fuori dei locali dell'AESA, le spese associate dirette sono addebitate se l'organizzazione che richiede la formazione non fornisce le adeguate strutture di formazione.

B. Esenzione dagli oneri indicati nell'appendice

L'Agenzia può concedere un'esenzione dagli oneri indicati nell'appendice per i servizi di formazione forniti a:

- a) autorità aeronautiche nazionali, organizzazioni internazionali o altre principali parti interessate nel caso in cui sia garantito che esse forniscano all'Agenzia servizi di formazione di pari beneficio;
- b) università pubbliche o private o organizzazioni analoghe, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i servizi di formazione rientrano in un programma di studi volto all'ottenimento di una qualifica universitaria o post-universitaria in una disciplina correlata all'aviazione;
 - il programma di studi ha una durata minima di un anno accademico;
 - l'effetto o lo scopo principale del programma non è fornire la formazione iniziale o continua a professionisti dell'aviazione o di settori correlati;
- c) persone che sostengono le attività dell'Agenzia o che partecipano alle stesse e che necessitano di formazione per garantire la conoscenza dei processi dell'Agenzia e degli strumenti specializzati relativi a tali attività.

C. Rimborso delle spese di viaggio

- Nonostante le esenzioni concesse conformemente al punto B, e fatto salvo il punto 3, il fruitore di formazione o di servizi relativi alla formazione forniti in loco rimborsa le spese di viaggio del personale dell'Agenzia che eroga la formazione secondo la formula $d = v + a + h$.
- Ai fini della formula di cui al punto 1 si applica quanto segue:
 d = spese di viaggio dovute;
 v = costi di trasporto;
 a = tariffe standard ufficiali della Commissione per le «indennità giornaliere» comprendenti alloggio, vitto, spostamenti locali nel luogo della missione e altre spese varie ⁽¹⁾;
 h = tempo di viaggio (numero standard di ore di viaggio per destinazione, stabilito dall'Agenzia), in base alla tariffa oraria di cui all'allegato, parte II ⁽²⁾; in caso di missioni relative a più progetti, l'importo è suddiviso di conseguenza.
- Le autorità, le organizzazioni o le parti interessate di cui al punto B, lettera a), possono essere esentate dal rimborso delle spese di viaggio di cui al punto 1 se forniscono formazione o servizi relativi alla formazione in loco presso i locali dell'Agenzia che comportano spostamenti equivalenti agli spostamenti necessari alla formazione o ai servizi di formazione forniti in loco dall'Agenzia presso i locali di tali entità.

Appendice alla parte II bis

Formazione in aula	Durata della formazione in giorni							
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5
Onere per formazione individuale (EUR/giorno)	440	710	925	1 088	1 263	1 425	1 725	2 000
Onere per sessione (EUR/giorno)	3 500	5 700	7 400	8 700	10 100	11 400	13 800	16 000

Formazione online	Durata della formazione in ore							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Onere per formazione individuale (EUR/ora)	50	100	150	200	250	300	350	400

Altri servizi di formazione: tariffa oraria conformemente al presente allegato, parte II.

PARTE III

Oneri per i ricorsi

Gli oneri per i ricorsi sono calcolati come segue: l'onere fisso è moltiplicato per il coefficiente indicato per la categoria di onere corrispondente applicabile alla persona o all'organizzazione in questione.

Onere fisso	10 000 (EUR)
Categoria di onere applicabile alle persone fisiche	Coefficiente
	0,10

⁽¹⁾ Cfr. le attuali tariffe per le indennità giornaliere (*Current per diems rates*) comunicate sul sito Internet EuropeAid della Commissione (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

⁽²⁾ Cfr. il numero standard di ore secondo quanto riportato nell'elenco del tempo di viaggio standard disponibile sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/>).

Categoria di onere applicabile alle persone giuridiche in funzione del fatturato del ricorrente (in EUR)	Coefficiente
Inferiore a 100 001	0,25
Tra 100 001 e 1 200 000	0,50
Tra 1 200 001 e 2 500 000	0,75
Tra 2 500 001 e 5 000 000	1,00
Tra 5 000 001 e 50 000 000	2,50
Tra 50 000 001 e 500 000 000	5,00
Tra 500 000 001 e 1 000 000 000	7,50
Oltre 1 000 000 000	10,00

PARTE IV

Tasso di inflazione annuo

Tasso d'inflazione annuo applicabile:	«IPCA Eurostat (tutte le voci) — tutti i paesi dell'Unione europea» (2015 = 100) Variazione percentuale/media dei 12 mesi
Valore del tasso da applicare:	Valore del tasso 3 mesi prima dell'applicazione dell'indicizzazione

PARTE V

Note esplicative

- 1) Le «specifiche di certificazione» (*certification specifications* - CS) di cui al presente allegato sono quelle adottate a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e pubblicate sul sito web dell'Agenzia (<https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications>).
- 2) «VTOL» si riferisce ad aeromobili ad ala rotante o ad altri aeromobili più pesanti dell'aria con capacità di decollo verticale e/o atterraggio verticale. «HTOL» si riferisce ad aeromobili più pesanti dell'aria diversi da «VTOL».
- 3) «Aeromobili di grandi dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-29 e CS-27 cat. A; «aeromobili di piccole dimensioni VTOL» si riferisce ad aeromobili CS-27 di peso massimo al decollo (*maximum take-off weight* - MTOW) inferiore a 3 175 kg e limitati a 4 posti, compreso il pilota; «aeromobili di medie dimensioni VTOL» si riferisce ad altri aeromobili CS-27.
- 4) Gli aeromobili ad alte prestazioni (*high-performance aircraft* - HPA) nella categoria di peso fino a 5 700 kg sono quei velivoli con un Mmo superiore a 0,6 e/o un'altitudine operativa massima superiore a 25 000 piedi. Gli importi addebitati corrispondono a quelli della categoria superiore a quella determinata dal relativo peso massimo al decollo, ma non superiore alla categoria «compresi tra 5700 kg e 22 000 kg».
- 5) «Dirigibili piccoli» si riferisce a:
 - tutti i dirigibili ad aria calda indipendentemente dalla loro dimensione;
 - dirigibili a gas fino a un volume di 2 000 m³;
 «dirigibili medi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume compreso tra 2 000 m³ e 15 000 m³;
 «dirigibili grandi» si riferisce a dirigibili a gas con un volume superiore a 15 000 m³.

- 6) Nell'allegato, parte I, tabelle 1, 4 e 8, i valori di «parti ed equipaggiamenti non installati» si riferiscono ai prezzi di listino del costruttore pertinente. Nella parte I, tabella 10, il prodotto con il prezzo più alto corrisponde al valore (come indicato nei prezzi di listino del costruttore pertinente) del prodotto, della parte o dell'equipaggiamento non installato con il prezzo più alto, che è compreso nell'ambito delle attività POA approvate (*capability list*, elenco delle competenze) del titolare di POA dell'AESA.
- 7) Per i diritti riscossi conformemente all'allegato, parte I, tabelle da 2 a 4 e tabella 8, la categoria di diritto applicabile per domanda è determinata dalla categoria di diritto assegnata al relativo progetto di tipo. Se diversi modelli sono certificati con un unico progetto di tipo si applica la categoria di diritto della maggioranza di tali modelli. In caso di distribuzione uniforme della categoria di diritto si applica la categoria di diritto più elevata. Per domande relative a diversi progetti di tipo (AML) si applica la categoria di diritto più elevata.
- 8) Se una domanda comprende il concetto di istituzione di un elenco di modelli approvati si applica il diritto corrispondente maggiorato del 20 %. Per la revisione di un elenco di modelli approvati si applicano i diritti di cui all'allegato, parte I, tabelle 2, 3 e 4.
- 9) Nell'allegato, parte I, tabelle 2 e 3, «semplici», «standard», «significativi» e «significativi complessi» si riferiscono a quanto segue:

	Semplici	Standard	Significativi	Significativi complessi
Certificati di omologazione supplementari (STC) dell'AESA	STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità in cui sono coinvolti solo metodi di giustificazione attuali e comprovati, per i quali al momento della domanda può essere trasmessa una serie completa di dati (descrizione, lista di controllo e documenti di conformità) e dei quali il richiedente ha un'esperienza comprovata e che possono essere valutati dal responsabile del progetto di certificazione, da solo o con la partecipazione di un solo esperto della disciplina.	Tutti gli altri STC, modifiche progettuali o riparazioni di maggiore entità.	Il termine «significativa» è definito nell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, lettera b) del regolamento (UE) n. 748/2012 [e analogamente in FAA 14 CFR 21.101, lettera b)].	Una modifica «significativa complessa» è una qualsiasi modifica significativa [cfr. gli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012] la cui classificazione come significativa è giustificata da almeno due motivi (esempi dei relativi criteri in base agli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012: modifica della configurazione generale, modifica dei principi di costruzione, annullamento dei presupposti utilizzati per la certificazione); oppure una qualsiasi modifica significativa in cui sono coinvolti due o più esempi descritti come cambiamenti significativi [cfr. la colonna relativa alla descrizione della modifica nelle tabelle dell'appendice 2 degli elementi esplicativi dell'allegato I, parte 21, punto 21.A.101, del regolamento (UE) n. 748/2012]. Se giustificato da circostanze tecniche eccezionali, l'Agenzia può riclassificare una domanda da significativa complessa a significativa.
Modifiche progettuali di maggiore entità dell'AESA				
Riparazioni di maggiore entità dell'AESA			n.a.	n.a.

- 10) Nell'allegato, parte I, tabella 5, «piccolo» si riferisce alle domande gestite senza coinvolgimento dal punto di vista tecnico, «grande» si riferisce al sostegno per la convalida relativo a velivoli di grandi dimensioni, aeromobili ad ala rotante di grandi dimensioni e motori a turbina e «medio» si riferisce al sostegno per la convalida relativo ad altre categorie di prodotto nonché a parti ed equipaggiamenti non installati. Il costo dell'assistenza e del supporto tecnico relativi ad attività di riscontro della conformità e al sostegno per la convalida è addebitato come servizio individuale nel caso in cui l'Agenzia confermi che lo sforzo richiesto supera notevolmente i pacchetti di servizi predefiniti.
- 11) Nell'allegato, parte I, tabella 9 A, le organizzazioni di progettazione sono classificate come segue:

Campo di applicazione dell'accordo dell'organizzazione di progettazione	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
DOA 1 Titolari di certificati di omologazione ETSOA-APU	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 2 STC/modifiche/riparazioni/ ETSOA (esclusa APU)	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)
	Altamente complesso/grande	Complesso/medio-piccolo	Poco complesso/molto piccolo
DOA 3 Modifiche/riparazioni di minore entità	Senza limiti	Limitato (campi tecnici)	Limitato (dimensioni dell'aeromobile)

- 12) Nell'allegato, parte I, tabelle 9 A, 10, 11 e 12, il numero di membri del personale considerato è quello dei membri del personale coinvolti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.
- 13) Nella tabella 14, «ubicazione» è il luogo (o i luoghi) in cui sono gestite o condotte le attività dell'organizzazione.

A tal fine:

- il luogo principale dell'attività (*principal place of business* - PPOB) è considerato come l'ubicazione, indipendentemente dalle operazioni FSTD;
- gli indirizzi diversi dal PPOB in cui vengono utilizzati FSTD sono considerati come ubicazioni aggiuntive qualora vi sia assegnato un responsabile della conformità.

Per un'estensione di un'ubicazione, ossia quando un'ubicazione si trova a un'adeguata distanza da un'altra tale da consentire all'amministrazione di garantire la conformità senza la necessità di nominare personale aggiuntivo, non è addebitato un diritto di sorveglianza aggiuntivo.

Poiché ogni organizzazione è unica, viene eseguita un'analisi personalizzata per valutare la complessità dell'organizzazione, tenendo conto del numero di dipendenti, delle dimensioni e del campo di applicazione, compreso il numero di FSTD, i relativi livelli e il numero di tipi di aeromobili simulati.

EEP2: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 24 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

EEP3: il periodo di 12 mesi prorogato fino a un massimo di 36 mesi conformemente al punto ORA.FSTD.225.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2154 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2019****che apre un contingente tariffario per l'anno 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ⁽³⁾ fissa il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con i codici NC 2202 91 00 e 2202 99.
- (3) L'applicazione del dazio pari a zero dell'Unione alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia, per un periodo indeterminato, dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁴⁾ («l'accordo in forma di scambio di lettere»). In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione ⁽⁵⁾ relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014, ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di merci originarie della Norvegia e classificate con i codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.
- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che se il contingente tariffario di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 è stato completato entro il 31 ottobre 2019, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo deve essere aumentato del 10 %.
- (6) Il contingente tariffario annuale per il 2019 per le acque e le bevande in questione, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 e che aveva un volume pari a 20,936 milioni di litri, è stato completato il 4 settembre 2019. È pertanto opportuno aprire un contingente tariffario annuale aumentato per tali acque e bevande per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere, il contingente per il 2020 dovrebbe pertanto essere aperto per un volume aumentato del 10 %, pari a 23,029 milioni di litri.
- (7) Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente alle norme pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è aperto il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci che figurano nell'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1968 della Commissione, del 12 dicembre 2018, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2019 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 9).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Contingente tariffario esente da dazi per il 2020 applicabile all'importazione nell'Unione di talune merci originarie della Norvegia

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.0709	2202 10 00		— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	23,029 milioni di litri
	ex 2202 91 00	10	— Birra non alcolica contenente zucchero	
	ex 2202 99 11	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 15	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 del codice doganale dell'Unione, di cereali di cui al capitolo 10 del codice doganale dell'Unione o di semi di cui al capitolo 12 del codice doganale dell'Unione, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 19	11 19	— Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	

REGOLAMENTO (UE) 2019/2155 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 dicembre 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 1163/2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2019/37)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

vista la consultazione pubblica e l'analisi condotta in conformità all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) ⁽²⁾ stabilisce i meccanismi di calcolo dell'importo totale del contributo annuale per le attività di vigilanza per soggetti e gruppi vigilati; la metodologia e i criteri per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato e la procedura per la riscossione da parte della BCE dei contributi annuali per le attività di vigilanza.
- (2) L'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) richiede alla BCE di effettuare una revisione del presente regolamento, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato entro il 2017.
- (3) Il 2 giugno 2017 la BCE ha lanciato una consultazione pubblica intesa a raccogliere osservazioni dalle parti interessate per la valutazione di possibili miglioramenti al regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultazione pubblica è terminata il 20 luglio 2017.
- (4) Tenuto conto dei commenti ricevuti, la BCE ha rivisto il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) e ha concluso che il regolamento dovrebbe essere modificato.
- (5) In particolare la BCE ha deciso di non richiedere più pagamenti anticipati dei contributi annuali per le attività di vigilanza. I contributi dovrebbero essere riscossi solo dopo la fine del relativo periodo di contribuzione quando siano stati determinati i costi annuali effettivi. La data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe rimanere, di regola, il 31 dicembre del periodo di contribuzione precedente per disporre di un tempo sufficiente alla convalida dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (6) Per la stragrande maggioranza dei soggetti obbligati alla contribuzione, la BCE già riceve le informazioni sulle attività totali e sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 680/2014 ⁽³⁾ e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea ⁽⁴⁾. Tali informazioni sono prontamente disponibili ai fini dell'utilizzo per il calcolo del loro contributo per le attività di vigilanza. Pertanto, la raccolta dedicata dei fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe cessare per tali soggetti obbligati al pagamento.
- (7) Inoltre la BCE ha deciso di ridurre i contributi per le attività di vigilanza che devono essere versati dai soggetti e dai gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR. A tal fine, per tali soggetti e gruppi vigilati il contributo minimo dovrebbe essere dimezzato.
- (8) Inoltre, l'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento n. 1163/2014 (BCE/2014/41) dal 2014 ha evidenziato l'opportunità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

- (9) È necessario prevedere meccanismi transitori in relazione al periodo di contribuzione 2020, poiché quell'anno sarà il primo periodo di contribuzione nel quale la BCE non richiede più il pagamento anticipato del contributo annuale per le attività di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2020.
- (10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è modificato come segue:

1. l'articolo 2 è modificato come segue:

- a) il punto 9 è soppresso;
- b) i punti 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«12. "attività totali":

- a) per un gruppo vigilato, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17), escluse le attività delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi, salva diversa decisione del gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
- b) per una succursale tenuta a contribuzione, il valore totale delle attività segnalato a fini prudenziali. Se non è richiesta la segnalazione del valore totale delle attività a fini prudenziali, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato sulla base del più recente bilancio annuale sottoposti a revisione redatti secondo gli International Financial Reporting Standards (IFRS) come applicabili nell'ambito dell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e, qualora tale bilancio non sia disponibili, sulla base del bilancio annuale redatto in conformità alle norme nazionali applicabili in materia di contabilità. Per le succursali tenute a contribuzione che non redigono il bilancio annuale, per attività totali si intende il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
- c) per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, la somma del valore totale delle attività rispettivamente determinata per ciascuna succursale tenuta a contribuzione;
- d) in tutti gli altri casi, il valore totale delle attività determinato in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (ECB/2014/17);

13. "importo complessivo dell'esposizione al rischio":

- a) per un gruppo vigilato, l'importo determinato al massimo livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti e calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), escluso l'importo dell'esposizione al rischio delle succursali stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi salva diversa decisione da parte di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c);
- b) per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che siano considerate un'unica succursale in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, zero;
- c) in tutti gli altri casi, l'importo calcolato in conformità all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(*) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).»;

2. l'articolo 4 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il soggetto individuato ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2, in caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.»

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Fatti salvi gli accordi stipulati nell'ambito di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione in relazione alla ripartizione dei costi, un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione è considerato unitariamente. Ciascun gruppo di soggetti contributori nomina il soggetto tenuto al pagamento per l'intero gruppo e ne notifica l'identità alla BCE. Il soggetto tenuto al pagamento deve essere stabilito in uno Stato membro. Tale notifica si considera valida solo se:
- a) indica il nome del gruppo coperto dalla notifica;
 - b) è sottoscritta dal soggetto tenuto al pagamento per conto di tutti i soggetti vigilati del gruppo;
 - c) perviene alla BCE al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di poter essere presa in considerazione per l'emissione dell'avviso di contribuzione in relazione al periodo di contribuzione successivo.
- Se alla BCE perviene tempestivamente più di una notifica per gruppo di soggetti contributori, prevale l'ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre. Se un soggetto vigilato entra a far parte del gruppo vigilato dopo che la BCE ha ricevuto una valida notifica relativa al soggetto tenuto al pagamento, salvo che la BCE abbia ricevuto informazioni in contrario, la notifica si considera sottoscritta anche per conto di quest'ultimo.»
3. l'articolo 5 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 2, il terzo periodo è soppresso;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun periodo di contribuzione, l'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti vigilati e gruppi vigilati per tale periodo di contribuzione è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;
4. l'articolo 6 è soppresso;
5. l'articolo 7 è modificato come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Nuovi soggetti vigilati, soggetti non più vigilati o cambiamento della qualificazione»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ove, a seguito di una decisione della BCE a tale effetto, la BCE assuma la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ovvero la vigilanza diretta di un soggetto o di un gruppo vigilato da parte della BCE cessi ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), il contributo annuale per le attività di vigilanza è calcolato in base al numero di mesi durante i quali il soggetto o il gruppo vigilato è stato direttamente o indirettamente vigilato da parte della BCE all'ultimo giorno del mese.»;
6. l'articolo 9 è soppresso;
7. l'articolo 10 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) I fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare, alla data di riferimento:
 - i) delle attività totali; e
 - ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.»;
 - b) al paragrafo 3, la lettera b) è soppressa e sono inseriti i punti ba), bb), bc) e bd) seguenti:
«ba) I fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati per ciascun periodo di contribuzione sulla base dei dati segnalati dai soggetti vigilati a fini prudenziali con data di riferimento del 31 dicembre del precedente periodo di contribuzione.
bb) Ove un soggetto vigilato rediga il bilancio annuale, compreso il bilancio annuale consolidato, sulla base di un esercizio contabile che non coincida con l'anno di calendario, la data di riferimento per le attività totali è la chiusura dell'esercizio corrispondente al precedente periodo di contribuzione.
bc) Ove un soggetto o gruppo vigilato sia costituito dopo la relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb), ma prima del 1° ottobre del periodo di contribuzione per il quale il contributo è stabilito e, di conseguenza, non sussistano fattori di contribuzione con quella data di riferimento, la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione è la fine del trimestre più vicino alla relativa data di riferimento specificata alle lettere ba) o bb).

- (bd) Per i soggetti e i gruppi vigilati che non siano assoggettati a segnalazioni obbligatorie a fini prudenziali o per i gruppi vigilati che escludano le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi in conformità alla lettera c), i fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati sulla base delle informazioni da questi segnalate separatamente ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza. I fattori per il calcolo della contribuzione devono essere comunicati all'ANC interessata unitamente alla relativa data di riferimento determinata ai sensi delle lettere ba), bb) o bc), in conformità a una decisione della BCE.»;
- c) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) Ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione, il gruppo vigilato dovrebbe, di regola, escludere le attività e l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. I gruppi vigilati possono decidere di non escludere tali attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.»;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. La somma delle attività totali di tutti i soggetti obbligati al pagamento e la somma degli importi complessivi dell'esposizione al rischio di tutti i soggetti obbligati al pagamento è pubblicata sul sito Internet della BCE.»;
- e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Ove un soggetto obbligato al pagamento ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE determina i fattori per il calcolo della contribuzione in conformità a una decisione della BCE.»;
- f) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) il contributo minimo è calcolato in percentuale fissa sull'ammontare complessivo dei contributi per le attività di vigilanza per ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati in conformità all'articolo 8.
- i) Per la categoria dei soggetti e gruppi vigilati significativi la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati significativi con attività totali pari o inferiori a 10 miliardi di EUR, il contributo minimo è dimezzato.
- ii) Per la categoria dei soggetti vigilati meno significativi, la percentuale fissa è pari al 10 per cento. Tale importo è ripartito equamente tra tutti i soggetti obbligati al pagamento. Per i soggetti e i gruppi vigilati meno significativi con attività totali pari o inferiori a 1 miliardo di EUR, il contributo minimo è dimezzato.»;

12. è inserito il seguente articolo 17 bis:

«*Articolo 17 bis*

Disciplina transitoria per il periodo di contribuzione 2020

1. Il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto da ciascun soggetto e gruppo vigilato per il periodo di contribuzione del 2010 è specificato nell'avviso di contribuzione emesso nei confronti del soggetto obbligato al pagamento interessato nel 2021.
2. I risultati positivi o negativi del periodo di contribuzione del 2019, determinati mediante la deduzione dei costi annuali effettivi sostenuti per tale periodo dai costi annuali stimati addebitati per tale periodo di contribuzione, sono presi in considerazione nella determinazione del contributo per le attività di vigilanza per il periodo di contribuzione del 2010.»;

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2156 DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione sulla proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni.
- (3) Il Consiglio di associazione deve adottare, mediante uno scambio di lettere, una raccomandazione relativa a una ulteriore proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») per due anni.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Consiglio di associazione sull'adozione di una raccomandazione che approva il piano d'azione, poiché la raccomandazione è vincolante per l'Unione.
- (5) La proroga del piano d'azione costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e consentirà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione creato dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in merito all'adozione di una raccomandazione di proroga del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni (2019 e 2020) si basa sul progetto di raccomandazione accluso.

Articolo 2

La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono destinatarie della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.

Fatto a Lussemburgo, il 7 ottobre 2019

Per il Consiglio
La presidente
A.-M. HENRIKSSON

PROGETTO

RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del ...

a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) Il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d'azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco
Il presidente

⁽¹⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.

DECISIONE (UE) 2019/2157 DEL CONSIGLIO**del 10 dicembre 2019****relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) L'articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
- (3) Il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni termina il 25 gennaio 2020; è opportuno pertanto procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti.
- (4) Tale nomina sarà seguita in data successiva da quella degli altri membri e supplenti i cui nominativi non siano stati comunicati al Consiglio anteriormente al 15 novembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025:

- quali membri, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I;
- quali supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2019

Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN

⁽¹⁾ GUL 139 del 27.5.2019, pag. 13.

ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
PRILOG I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I —
ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

ЧЛЕНОВЕ/MIEMBROS/ČLENOVÉ/MEDLEMMER/MITGLIEDER/LIKMED/ΜΕΛΗ/MEMBERS/MEMBRES/
ČLANOVI/MEMBRI/LOCEKLI/NARIAI/TAGOK/MEMBRI/LEDEN/CZŁONKOWIE/MEMBROS/MEMBRI/
ČLENOVIA/ČLANI/JÄSENET/LEDAMÖTER

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Karl-Heinz LAMBERTZ

Member of a Regional Assembly: *Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft*

Mr Pascal SMET

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Europese en Internationale Betrekkingen

Mr Rudi VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ČESKO

Mr Josef BERNARD

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Plzeňského kraje*

Mr Pavel BRANDA

Member of a Local Assembly: *zastupitel obce Rádlo*

Mr Jiří ČUNEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Zlínského kraje*

Mr Zdeněk HRIB

Member of a Local Assembly: *zastupitel hlavního města Praha*

Mr Dan JIRÁNEK

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Kladno*

Mr Roman LÍNEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Pardubického kraje*

Mr Tomáš MACURA

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Ostrava*

Ms Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Member of a Regional Assembly: *zastupitelka Karlovarského kraje*

Ms Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ

Member of a Regional Assembly: *zastupitelka Středočeského kraje*

Mr Martin PŮTA

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Libereckého kraje*

Mr Radim SRŠEŇ

Member of a Local Assembly: *zastupitel obce Dolní Studénky*

Mr Oldřich VLASÁK

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Hradec Králové*

DANMARK

Mr Per Bødker ANDERSEN

Member of a Local Assembly: *Kolding kommunalbestyrelse*

Ms Kirstine Helene BILLE

Member of a Local Assembly: *Syddjurs kommunalbestyrelse*

Mr Erik FLYVHOLM

Member of a Local Assembly: *Lemvig kommunalbestyrelse*

Mr Jens Christian GJESING

Member of a Local Assembly: *Haderslev kommunalbestyrelse*

Mr Jens Bo IVE

Member of a Local Assembly: *Rudersdal kommunalbestyrelse*

Mr Jess V. LAURSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Nordjylland*

Mr Arne LÆGAARD

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Midtjylland*

Mr Per NØRHAVE

Member of a Local Assembly: *Ringsted kommunalbestyrelse*

Mr Karsten Uno PETERSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Syddanmark*

DEUTSCHLAND

Ms Muhterem ARAS

Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*

Mr Dietmar BROCKES

Member of a Regional Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Ms Barbara DUDEN

Member of a Regional Assembly: *Hamburgische Bürgerschaft*

Ms Antje GROTHEER

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Tilo GUNDLACK

Member of a Regional Assembly: *Landtag Mecklenburg-Vorpommern*

Mr Florian HERRMANN

Member of a Regional Executive: *Bayerische Landesregierung*

Ms Birgit Janine HONÉ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Niedersächsischer Landtag*

Ms Helma KUHN-THEIS

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*

Mr Bernd LANGE

Member of a Local Executive: *Landkreis Görlitz*

Ms Henrike MÜLLER

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Marcel PHILIPP

Member of a Local Executive: *Stadt Aachen*

Ms Heike RAAB

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Rheinland-Pfalz*

Mr Franz RIEGER

Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*

Ms Isolde RIES

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*

Mr Eckhard RUTHEMEYER

Member of a Local Executive: *Stadt Soest*

Mr Michael SCHNEIDER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Sachsen-Anhalt*

Mr Mark SPEICH

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Mr Bernd Claus VOB

Member of a Regional Assembly: *Landtag Schleswig-Holstein*

Mr Mark WEINMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Hessischer Landtag*

Mr Guido WOLF

Member of a Regional Executive: *Landesregierung Baden-Württemberg*

Mr Gerry WOOP

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Abgeordnetenhaus von Berlin*

EESTI

Mr Mihkel JUHKAMI

Member of a Local Assembly: *Rakvere City Council*

Mr Urmas KLAAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Tartu City Council*

Mr Mikk PIKKMETS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Lääneranna Rural Municipality Council*

Mr Siim SUURSILD

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Pärnu City Council*

Mr Tiit TERIK

Member of a Local Assembly: *Tallinn City Council*

Mr Mart VÕRKLAEV

Member of a Local Assembly: *Rae Rural Municipality Council*

ESPAÑA

Ms Concepción ANDREU RODRÍGUEZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de La Rioja*

Ms Francesca Lluch ARMENGOL i SOCIAS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de las Illes Balears*

Mr Adrián BARBÓN RODRÍGUEZ

Member of a Regional Assembly: *Junta General del Principado de Asturias*

Mr Alfred BOSCH i PASCUAL

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Generalitat de Cataluña*

Ms María Victoria CHIVITE NAVASCUÉS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Navarra*

Ms Isabel Natividad DÍAZ AYUSO

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Comunidad de Madrid*

Mr Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Member of a Regional Executive: *Junta de Extremadura*

Ms Paula FERNÁNDEZ VIAÑA

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Cantabria*

Mr Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

Member of a Regional Executive: *Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha*

Mr Francisco IGEA ARISQUETA

Member of a Regional Executive: *Junta de Castilla y León*

Mr Francisco Javier LAMBÁN MONTAÑÉS

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Aragón*

Mr Juan Manuel MORENO BONILLA

Member of a Regional Executive: *Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía*

Mr Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Member of a Regional Executive: *Junta de Galicia*

Mr Ximo PUIG i FERRER

Member of a Regional Assembly: *Les Corts Valencianes*

Mr Ángel Víctor TORRES PÉREZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Canarias*

Mr Iñigo URKULLU RENTERIA

Member of a Regional Assembly: *Parlamento Vasco*

IRELAND

Ms Aoife BRESLIN

Member of a Local Executive: *Kildare County Council*

Mr Eamon DOOLEY

Member of a Local Executive: *Offaly County Council*

Ms Kate FEENEY

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Ms Deirdre FORDE

Member of a Local Executive: *Cork City Council*

Mr Kieran MCCARTHY

Member of a Local Executive: *Cork City Council*

Mr Declan MCDONNELL

Member of a Local Executive: *Galway City Council*

Mr Michael MURPHY

Member of a Local Executive: *Tipperary County Council*

Mr Malcolm NOONAN

Member of a Local Executive: *Kilkenny County Council*

ITALIA

Mr Matteo Luigi BIANCHI

Consigliere comunale del Comune di Morazzone (VA)

Mr Vincenzo BIANCO

Consigliere comunale del Comune di Catania

Mr Sergio CACI

Sindaco del Comune di Montalto di Castro (VT)

Ms Arianna Maria CENSI

Consigliere comunale del Comune di Milano

Ms Michela LEONI

Consigliere della Provincia di Novara

Mr Giorgio MAGLIOCCA

Presidente della Provincia di Caserta

Mr Luca MENESINI

Presidente della Provincia di Lucca

Mr Virginio MEROLA

Sindaco del Comune di Bologna

Mr Salvatore Domenico Antonio POGLIESE

Sindaco del Comune di Catania

Ms Virginia RAGGI

Sindaco di Roma Capitale

KYΠΠΟΣ

Mr Nikos ANASTASIOU

Mayor of Kato Polemidia Municipality

Mr Andros KARAYIANNIS

Mayor of Deryneia Municipality

Mr Louis KOUMENIDES

President of the Community Council of Kato Lefkara

Ms Eleni LOUCAIDES

Municipal Councilor of Nicosia Municipality

Mr Stavros STAVRINIDES

Municipal Councilor of Strovolos Municipality

LATVIJA

Ms Inga BĒRZIŅA

Member of a Local Assembly: Kuldīga municipal council

Mr Gints KAMINSKIS

Member of a Local Assembly: Auce municipal council

Mr Aivars OKMANIS

Member of a Local Assembly: Rundāle municipal council

Mr Leonīds SALCEVIČS

Member of a Local Assembly: Jēkabpils city council

Mr Dainis TURLAIS

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Hardijs VENTS

Member of a Local Assembly: Pārgauja municipal council

Mr Jānis VĪTOLIŅŠ

Member of a Local Assembly: Ventspils city council

LUXEMBOURG

Ms Simone BEISSEL

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la ville de Luxembourg*

Mr Roby BIWER

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Bettembourg*

Mr Tom JUNGEN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Roeser*

Mr Ali KAES

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Tandel*

Ms Romy KARIER

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Clervaux*

MALTA

Mr Samuel AZZOPARDI

Member of a Regional Executive: *Gozo Region*

Mr Joe CORDINA

Member of a Local Executive: *Local Councils' Association*

Mr Paul FARRUGIA

Member of a Regional Executive: *South East Region*

Mr Mario FAVA

Member of a Local Executive: *Local Councils' Association*

NEDERLAND

Mr Ronald Eduard DE HEER

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Zwolle*

Ms Maria Hendrika Mathilda Rita DE HOON-VEELENTURF

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau*

Mr Andy DRITTY

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Limburg*

Mr Robert JONKMAN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Opsterland*

Mr Ufuk KÂHYA

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente 's-Hertogenbosch*

Ms Helena Antoinette Maria NAUTA-VAN MOORSEL

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente*

Mr Michiel Alexander RIJSBERMAN

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Flevoland*

Ms Maria SCHOUTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein*

Mr Tjisse STELPSTRA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Drenthe*

Mr Robertus Cornelis Leonardus STRIJK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Utrecht*

Mr Wilhelmus Bernhard Henricus Josephus VAN DE DONK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant*

Mr Yde Johan VAN HIJUM

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Overijssel*

ÖSTERREICH

Mr Markus ACHLEITNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Upper Austria*

Ms Barbara EIBINGER-MIEDL

Member of a Regional Executive: *State Government of Styria*

Mr Christian ILLEDITS

Member of a Regional Executive: *State Government of Burgenland*

Mr Peter KAISER

Member of a Regional Executive: *State Government of Carinthia*

Mr Markus LINHART

Member of a Local Executive: *City Council of the regional capital Bregenz*

Mr Michael LUDWIG

Member of a Regional Executive: *State Government of Vienna*

Ms Johanna MIKL-LEITNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Lower Austria*

Mr Günther PLATTER

Member of a Regional Executive: *State Government of Tyrol*

Mr Franz SCHAUSBERGER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *State Parliament of Salzburg*

Mr Matthias STADLER

Member of a Local Executive: *City Council of the regional capital of St. Pölten*

Mr Hanspeter WAGNER

Member of a Local Executive: *Local Council of the municipality of Breitenwang in Tyrol*

Mr Markus WALLNER

Member of a Regional Executive: *State Government of Vorarlberg*

ROMÂNIA

Mr Ionel ARSENE

President of Neamț County Council

Mr Emil BOC

Mayor of Cluj-Napoca Municipality, Cluj County

Mr Csaba BORBOLY

President of Harghita County Council

Ms Daniela CÎMPEAN

President of Sibiu County Council

Mr Emil DRĂGHICI

Mayor of Vulcana-Băi Commune, Dâmbovița County

Mr Decebal FĂGĂDĂU

Mayor of Constanța Municipality, Constanța County

Ms Mariana GÂJU

Mayor of Cumpăna Commune, Constanța County

Mr Victor MORARU

President of Ialomița County Council

Mr Robert Sorin NEGOIȚĂ

Mayor of District 3, Bucharest Municipality

Mr Alin -Adrian NICA

Mayor of Dudeștii Noi Commune, Timiș County

Mr Ion PRIOTEASA

President of Dolj County Council

Mr Adrian Ovidiu TEBAN

Mayor of Cugir City, Alba County

Ms Gabriela Florica TULBURE

Mayor of Sein City, Maramureș County

Mr Marius Horia ȚUȚUIANU

President of Constanța County Council

Mr Marius Ioan URSĂCIUC

Mayor of Gura Humorului City, Suceava County

SLOVENIJA

Mr Uroš BREŽAN

župan Občine Tolmin

Ms Jasna GABRIČ

županja Občine Trbovlje

Ms Nuška GAJŠEK

županja Mestne občine Ptuj

Mr Aleksander JEVŠEK

župan Mestne občine Murska Sobota

Mr Gregor MACEDONI

župan Mestne občine Novo mesto

Mr Robert SMRDELJ

župan Občine Pivka

Mr Ivan ŽAGAR

župan Občine Slovenska Bistrica

SLOVENSKO

Mr Milan BELICA

Chairman of Nitra Self — Governing Region

Mr József BERÉNYI

Vice — Chairman of Trnava Self — Governing Region

Mr Juraj DROBA

Chairman of Bratislava Self — Governing Region

Mr Ján FERENČÁK

Mayor of Kežmarok

Mr Jaroslav HLINKA

Mayor of Košice — South

Mr Miloslav REPASKÝ

Member of the Regional Parliament of the Prešov Self — Governing Region

Mr Rastislav TRNKA

Chairman of Košice Self — Governing Region

Ms Andrea TURČANOVÁ

Mayor of Prešov

Mr Matúš VALLO

Mayor of Bratislava

SUOMI

Mr Mikko AALTONEN

Member of a Local Assembly: Tampere City Council

Ms Satu HAAPANEN

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

Mr Ilpo HELTIMOINEN

Member of a Local Assembly: Lappeenranta City Council

Ms Anne KARJALAINEN

Member of a Local Assembly: Kerava City Council

Mr Markku MARKKULA

Member of a Local Assembly: Espoo City Council

Mr Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Member of a Local Assembly: Rovaniemi City Council

Ms Sari RAUTIO

Member of a Local Assembly: Hämeenlinna City Council

Ms Mirja VEHKAPERÄ

Member of a Local Assembly: Oulu City Council

SVERIGE

Ms Jelena DRENJANIN

Member of a Local Assembly: Huddinge kommun

Mr Samuel GONZALES WESTLING

Member of a Local Assembly: Hofors kommun

Mr Pehr GRANFALK

Member of a Local Assembly: Solna kommun

Ms Marie JOHANSSON

Member of a Local Assembly: Gislaveds kommun

Mr Anders KNAPE

Member of a Local Assembly: Karlstads kommun

Ms Ulrika LANDERGREN

Member of a Local Assembly: *Kungsbacka kommun*

Mr Jonny LUNDIN

Member of a Regional Assembly: *Västernorrlands läns landsting*

Mr Ilmar REEPALU

Member of a Regional Assembly: *Skåne läns landsting*

Mr Tomas RISTE

Member of a Regional Assembly: *Vämlands läns landsting*

Ms Marie-Louise RÖNNMARK

Member of a Local Assembly: *Umeå kommun*

Ms Birgitta SACRÈDEUS

Member of a Regional Assembly: *Dalarnas läns landsting*

Ms Karin WANNGÅRD

Member of a Local Assembly: *Stockholms kommun*

ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II
 — PRILOG II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II —
 ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II BILAGA II

**ЗАМЕСТИНИК—ЧЛЕНОВЕ/SUPLENTES/NÁHRADNÍCI/SUPPLEANTER/STELLVERTRETER/ASENDUSLIJKMED/
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ALTERNATE MEMBERS/SUPLÉANTS/ZAMJENICI ČLANOVA/SUPLENTI/AIZSTĀJĒJI/
 ΠΑΚΑΙΤΙΝΙΑΙ ΝΑΡΙΑΙ/PÓTTAGOŰ/MEMBRI SUPPLENTI/PLAATSVERVANGERS/ZASTĘPCY CZŁONKÓW/
 SUPLENTES/SUPLĒANTI/NÁHRADNÍCI/NADOMESTNI ČLANI/VARAJĀSENET/SUPPLEANTER**

ČESKO

Mr Tomáš CHMELA

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Slavičín*

Mr Martin DLOUHÝ

Member of a Local Assembly: *zastupitel hlavního města Praha*

Mr Pavel HEČKO

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Královéhradeckého kraje*

Mr Petr HÝBLER

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Jihomoravského kraje*

Mr Zdeněk KARÁSEK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Moravskoslezského kraje*

Mr Martin KLIKA

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Ústeckého kraje*

Ms Sylva KOVÁČIKOVÁ

Member of a Local Assembly: *zastupitelka města Bílovec*

Mr Jan MAREŠ

Member of a Local Assembly: *zastupitel statutárního města Chomutov*

Mr Jaromír NOVÁK

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Jihočeského kraje*

Mr Pavel PACAL

Member of a Regional Assembly: *zastupitel Kraje Vysočina*

Mr Patrik PIZINGER

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Chodov*

Mr Robert ZEMAN

Member of a Local Assembly: *zastupitel města Prachatice*

DANMARK

Mr Steen Bording ANDERSEN

Member of a Local Assembly: *Aarhus kommunalbestyrelse*

Ms Ursula Beate DIETERICH-PEDERSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Sjælland*

Mr Erik HØEG-SØRENSEN

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Nordjylland*

Ms Kirsten Maria Meyer JENSEN

Member of a Local Assembly: *Hillerød kommunalbestyrelse*

Mr Anders Rosenstand LAUGESSEN

Member of a Local Assembly: *Skanderborg kommunalbestyrelse*

Mr Evan LYNNERUP

Member of a Regional Assembly: *Regionsrådet, Region Sjælland*

Ms Eva Borchorst MEJNERTZ

Member of a Local Assembly: *Aarhus kommunalbestyrelse*

Mr Karsten Søndergaard NIELSEN

Member of a Local Assembly: *Egedal kommunalbestyrelse*

Mr Søren WINDELL

Member of a Local Assembly: *Odense kommunalbestyrelse*

DEUTSCHLAND

Mr Josef FREY

Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*

Mr René GÖGGE

Member of a Regional Assembly: *Hamburgische Bürgerschaft*

Mr Tobias GOTTHARDT

Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*

Ms Susanne GROBIEN

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Thomas HABERMANN

Member of a Local Executive: *Landkreis Rhön-Grabfeld*

Ms Karin HALSCH

Member of a Regional Assembly: *Abgeordnetenhaus von Berlin*

Mr Heinz-Joachim HÖFER

Member of a Local Assembly: *Stadtrat Altenkirchen*

Ms Katy HOFFMEISTER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Mecklenburg-Vorpommern*

Mr Peter KURZ

Member of a Local Executive: *Stadt Mannheim*

Mr Clemens LAMMERSKITTEN

Member of a Regional Assembly: *Niedersächsischer Landtag*

Mr Marcus OPTENDRENK

Member of a Regional Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Mr Wolfgang REINHART

Member of a Regional Assembly: *Landtag Baden-Württemberg*

Mr Boris RHEIN

Member of a Regional Assembly: *Hessischer Landtag*

Ms Heike SCHARFENBERGER

Member of a Regional Assembly: *Landtag Rheinland-Pfalz*

Mr Florian SIEKMANN

Member of a Regional Assembly: *Bayerischer Landtag*

Ms Sabine SÜTTERLIN-WAACK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Schleswig-Holstein*

Mr Roland THEIS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Saarländischer Landtag*

Mr Cindi TUNCEL

Member of a Regional Assembly: *Bremische Bürgerschaft*

Mr Dirk WEDEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Landtag Nordrhein-Westfalen*

Mr Reiner ZIMMER

Member of a Regional Assembly: *Saarländischer Landtag*

EESTI

Mr Aivar ARU

Member of a Local Assembly: *Saaremaa Rural Municipality Council*

Mr Margus LEPIK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Valga Rural Municipality Council*

Mr Rait PIHELGAS

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Järva Rural Municipality Council*

Ms Marika SAAR

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Elva Rural Municipality Council*

Mr Urmas SUKLES

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Haapsalu City Council*

Mr Jan TREI

Member of a Local Assembly: *Viimsi Rural Municipality Council*

ESPAÑA

Mr Ignacio Jesús AGUADO CRESPO

Member of a Regional Executive: *Gobierno de la Comunidad de Madrid*

Mr Carlos AGUILAR VÁZQUEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Cortes de Castilla y León*

Ms Rosa María BALAS TORRES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Asamblea de Extremadura*

Ms Mireia BORRELL PORTA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Cataluña*

Mr Joan CALABUIG RULL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Les Corts Valencianes*

Mr Manuel Alejandro CARDENETE FLORES

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Andalucía*

Ms María Ángeles ELORZA ZUBIRÍA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento Vasco*

Mr Jesús María GAMALLO ALLER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Galicia*

Mr Francisco Celso GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de La Rioja*

Mr Mikel IRUJO AMEZAGA

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Navarra*

Ms Virginia MARCO CÁRCEL

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Cortes de Castilla-La Mancha*

Ms María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Aragón*

Ms María SÁNCHEZ RUIZ

Member of a Regional Executive: *Gobierno de Cantabria*

Mr Antonio VICENS VICENS

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de las Illes Balears*

Mr Javier VILA FERRERO

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Junta General del Principado de Asturias*

Mr Julián José ZAFRA DÍAZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Parlamento de Canarias*

IRELAND

Ms Emma BLAIN

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Ms Gillian COUGHLAN

Member of a Local Executive: *Cork County Council*

Ms Alison GILLILAND

Member of a Local Executive: *Dublin City Council*

Mr Jimmy MCCLEARN

Member of a Local Executive: *Galway County Council*

Mr Patrick MCEVOY

Member of a Local Executive: *Kildare County Council*

Ms Erin MCGREEHAN

Member of a Local Executive: *Louth County Council*

Ms Una POWER

Member of a Local Executive: *Dun Laoghaire Rathdown County Council*

Mr Enda STENSON

Member of a Local Executive: *Leitrim County Council*

ITALIA

Mr Alberto ANCARANI

Consigliere comunale del Comune di Ravenna

Ms Daniela BALLICO

Sindaco del Comune di Ciampino (RM)

Mr Federico BORGNA

Presidente della Provincia di Cuneo

Ms Mariadele GIROLAMI

Consigliere della Provincia di Ascoli Piceno

Mr Mario GUARENTE

Sindaco del Comune di Potenza

Mr Alessio MARSILI

Consigliere municipale di Roma Capitale

Ms Monica MARINI

Sindaco del Comune di Pontassieve (FI)

Mr Nicola MARINI

Sindaco del Comune di Albano Laziale (RM)

Mr Federico Carlo MARTEGANI

Consigliere comunale del Comune di Tradate (VA)

Mr Guido MILANA

Consigliere comunale del Comune di Olevano Romano (RM)

Mr Roberto PELLA

Sindaco del Comune di Valdengo (BI)

Mr Carmine PACENTE

Consigliere comunale del Comune di Milano

Mr Alessandro ROMOLI

Consigliere della Provincia di Viterbo

Mr Giuseppe VARACALLI

Consigliere comunale del Comune di Gerace (RC)

KYTIPOΣ

Mr Theodoros ANTONIOU AVVAS

Mayor of Mesa Yitonia Municipality

Mr Christodoulos IOANNOU

Municipal Councilor of Larnaka Municipality

Mr Christakis MELETIES

President of the Community Council of Kokkinotrimithia

Mr Kyriacos XYDIAS

Mayor of Yermasoyia Municipality

Ms Areti PIERIDOU

President of the Community Council of Tala, Paphos

LATVIJA

Mr Gunārs ANSIŅŠ

Member of a Local Assembly: Liepāja city council

Mr Jānis BAIKS

Member of a Local Assembly: Valmiera city council

Mr Raimonds ČUDARS

Member of a Local Assembly: Salaspils municipal council

Mr Sergejs MAKSIMOVŠ

Member of a Local Assembly: Viļaka municipal council

Mr Māris SPRINDŽUKS

Member of a Local Assembly: Ādaži municipal council

Ms Olga VEIDIŅA

Member of a Local Assembly: Rīga city council

Mr Māris ZUSTS

Member of a Local Assembly: Saldus municipal council

LUXEMBOURG

Ms Liane FELTEN

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Grevenmacher

Ms Linda GAASCH

Member of a Local Assembly: Conseil communal de la ville de Luxembourg

Mr Gusty GRAAS

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Bettembourg*

Ms Carole HARTMANN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la ville d'Echternach*

Ms Cécile HEMMEN

Member of a Local Assembly: *Conseil communal de la commune de Weiler-la-Tour*

MALTA

Mr Jesmond AQUILINA

Member of a Regional Executive: *South Region*

Mr Keven CAUCHI

Member of a Local Executive: *Għajnsielem Local Council*

Mr Fredrick CUTAJAR

Member of a Local Executive: *Santa Luċija Local Council*

Ms Graziella GALEA

Member of a Local Executive: *San Pawl il-Baħar Local Council*

NEDERLAND

Mr Ahmed ABOUTALEB

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Rotterdam*

Ms Jeannette Nicole BALJEU

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland*

Ms Wilhelmina Johanna Gerarda DELISSEN — VAN TONGERLO

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas*

Ms Marcelle Theodora Maria HENDRICKX

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Tilburg*

Mr Johannes Gerrit KRAMER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Fryslân*

Ms Anna PIJPELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Zeeland*

Mr Guido Pascal RINK

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Emmen*

Mr Henk STAGHOUWER

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Groningen*

Mr Ben VAN ASSCHE

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente Terneuzen*

Mr Robert Jacobus VAN ASTEN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *de Gemeenteraad van de gemeente 's-Gravenhage*

Mr Johannes Christoffel VAN DER HOEK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland*

Ms Christianne VAN DER WAL — ZEGGELINK

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: *Provinciale Staten van de provincie Gelderland*

ÖSTERREICH

Mr Hans Peter DOSKOZIL

Member of a Regional Executive: *State Government of Burgenland*

Mr Martin EICHTINGER

Member of a Regional Executive: *State Government of Lower Austria*

Mr Peter FLORIAN SCHÜTZ

Member of a Local Assembly: *Vienna City Council*

Mr Peter HANKE

Member of a Regional Executive: *State Government of Vienna*

Ms Doris KAMPUS

Member of a Regional Executive: *State Government of Styria*

Ms Carmen KIEFER

Member of a Local Executive: *Local Council of the municipality of Kuchl in Salzburg*

Ms Sonja LEDL-ROSSMANN

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Tyrol*

Ms Brigitta PALLAUF

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Salzburg*

Mr Herwig SEISER

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Carinthia*

Mr Viktor SIGL

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Upper Austria*

Mr Harald SONDEREGGER

Member of a Regional Assembly: *State Parliament of Vorarlberg*

Mr Hannes WENINGER

Member of a Local Assembly: *Municipal Council of the municipality of Gießhübl*

ROMÂNIA

Mr Árpád-András ANTAL

Mayor of Sfântu Gheorghe Municipality, Covasna County

Mr Daniel-Ştefan DRĂGULIN

Mayor of Călăraşi Municipality, Călăraşi County

Mr Ştefan ILIE

Mayor of Luncaviţa Commune, Tulcea County

Mr Emil Radu MOLDOVAN

President of Bistriţa-Năsăud County Council

Mr Cornel NANU

Mayor of Cornu Commune, Prahova County

Mr Petre Emanoil NEAGU

President of Buzău County Council

Mr Cosmin NECULA

Mayor of Bacău Municipality, Bacău County

Mr Gheorghe Daniel NICOLAȘ
Mayor of Odobesti City, Vrancea County

Mr Emilian OPREA
Mayor of Chitila City, Ilfov County

Mr Nicolae PANDEA
Mayor of Ștefan cel Mare Commune, Călărași County

Mr Marian PETRACHE
President of Ilfov County Council

Mr Horia TEODORESCU
President of Tulcea County Council

Mr Mădălin — Ady TEODORESCU
Mayor of Balș City, Olt County

Mr Bogdan Andrei TOADER
President of Prahova County Council

Mr István-Valentin VÁKÁR
Vice-president of Cluj County Council

SLOVENIJA

Ms Breda ARNŠEK
podžupanja Mestne občine Celje

Mr Aleksander Saša ARSENOVIČ
župan Mestne občine Maribor

Mr Damijan JAKLIN
župan Občine Velika Polana

Ms Vlasta KRMELJ
županja Občine Selnica ob Dravi

Mr Vladimir PREBILIČ
župan Občine Kočevje

Mr Tine RADINJA
župan Občine Škofja Loka

Mr Tomaž ROŽEN
župan Občine Ravne na Koroškem

SLOVENSKO

Mr Jaroslav BAŠKA
Chairman of Trenčín Self — Governing Region

Mr Ján BELJAK
Member of the Regional Parliament of Banská Bystrica Self — Governing Region

Mr Ján BLCHÁČ
Mayor of Liptovský Mikuláš

Ms Erika JURINOVÁ
Chairman of Žilina Self — Governing Region

Mr Béla KESZEGH
Mayor of Komárno

Mr Daniel LORINC

Mayor of Kladzany

Mr Peter ŠVARAL

Mayor of Rohožník

Mr Luboš TOMKO

Mayor of Stará Lubovňa

Mr Jozef VISKUPIČ

Chairman of Trnava Self — Governing Region

SUOMI

Mr Jari ANDERSSON

Member of a Local Assembly: *Sastamala City Council*

Ms Pauliina HAIJANEN

Member of a Local Assembly: *Laitila City Council*

Mr Joonas HONKIMAA

Member of a Local Assembly: *Kouvola City Council*

Mr Patrik KARLSSON

Member of a Local Assembly: *Vantaa City Council*

Ms Merja LAHTINEN

Member of a Local Assembly: *Jämsä City Council*

Mr Pekka MYLLYMÄKI

Member of a Local Assembly: *Mynämäki Municipal Council*

Ms Sanna PARKKINEN

Member of a Local Assembly: *Liperi Municipal Council*

Ms Niina RATILAINEN

Member of a Local Assembly: *Turku City Council*

SVERIGE

Ms Linda ALLANSSON WESTER

Member of a Local Assembly: *Svedala kommun*

Ms Suzanne FRANK

Member of a Regional Assembly: *Kronobergs läns landsting*

Ms Sara HEELGE VIKMÅNG

Member of a Local Assembly: *Huddinge kommun*

Ms Carin LIDMAN

Member of a Local Assembly: *Västerås kommun*

Ms Kikki LILJEBLAD

Member of a Local Assembly: *Norrköpings kommun*

Ms Frida NILSSON

Member of a Local Assembly: *Lidköpings kommun*

Ms Emma NOHRÉN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: *Lysekils kommun*

Ms Charlotte NORDSTRÖM

Member of a Regional Assembly: *Västra Götalands läns landsting*

Mr Filip REINHAG

Member of a Local Assembly: *Gotlands kommun*

Ms Yoomi RENSTRÖM

Member of a Local Assembly: *Ovanåkers kommun*

Mr Alexander WENDT

Member of a Regional Assembly: *Blekinge läns landsting*

Ms Åsa ÅGREN WIKSTRÖM

Member of a Regional Assembly: *Västerbottens läns landsting*

DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 dicembre 2019****sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)****(rifusione)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Sono state apportate svariate modifiche alla decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7) ⁽²⁾. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale decisione.
- (2) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) ⁽³⁾, i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale individuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall'ammontare alla data di riferimento pertinente: i) delle attività totali; e ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ha imposto alla BCE di effettuare una revisione del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato, entro il 2017. La BCE ha avviato una consultazione pubblica e, tenendo conto delle risposte ricevute, ha deciso di modificare il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per introdurre un quadro di riferimento riveduto in materia di contributi per le attività di vigilanza. La decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) stabilisce procedure più dettagliate in merito alla metodologia e alle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza.
- (4) Secondo il quadro riveduto ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe, in linea generale, rimanere il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione per il quale sono calcolati i contributi per le attività di vigilanza. Ciò consente di utilizzare le informazioni di vigilanza già a disposizione della BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 ⁽⁴⁾ e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ [segnalazione comune (COREP) e segnalazione finanziaria (FINREP)] e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) ⁽⁶⁾ (FINREP), per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per la maggior parte dei soggetti obbligati al pagamento.
- (5) I soggetti e i gruppi vigilati che non sono soggetti a obblighi segnalazione a fini prudenziali o i gruppi vigilati che escludono le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dovrebbero continuare a segnalare i fattori per il calcolo della contribuzione in maniera separata ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera bd) del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che tali fattori per il calcolo della contribuzione siano trasmessi all'ANC interessata, con la relativa data di riferimento, conformemente a una decisione della BCE.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell'11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

⁽⁴⁾ Decisione ECB/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

- (6) I soggetti obbligati al pagamento che devono continuare segnalare separatamente dovrebbero trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente autorità nazionale competente (ANC) utilizzando i modelli di cui agli allegati I e II. Nel caso di gruppi vigilati con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero fornire una spiegazione del metodo utilizzato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.
- (7) Si dovrebbe garantire la coerenza tra la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento per i quali la BCE riceve già informazioni di vigilanza tramite COREP e FINREP e i fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento che devono segnalare separatamente le informazioni ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.
- (8) Ai fini del calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede la possibilità di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. Tali soggetti obbligati al pagamento dovrebbero notificare alla BCE se intendono escludere il contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi per quanto riguarda l'uno o l'altro o entrambi i fattori per il calcolo della contribuzione. Il termine per la trasmissione della notifica dovrebbe essere coerente con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.
- (9) Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l'obbligo di fornire la verifica da parte di un revisore come mezzo di certificazione delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza è stato valutato come sproporzionato nel riesame del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). È sufficiente che le succursali tenute a contribuzione trasmettano alla pertinente ANC una lettera della direzione che certifichi le attività totali della succursale.
- (10) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità a una propria decisione.
- (11) La presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nonché le procedure per la trasmissione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte dei soggetti obbligati al pagamento che devono continuare a effettuare la segnalazione separatamente ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza e da parte delle ANC alla BCE. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE.
- (12) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Le ANC possono proporre tali modifiche tecniche al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del cui parere si terrà conto nel seguire tale procedura.
- (13) Per garantire la coerenza con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), che prevede disposizioni transitorie per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2020, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:

1. per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata;
2. per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell'articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

Articolo 3

Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione

1. Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all'articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.

- a) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un'unica succursale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è zero.
- b) Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l'organo di gestione dell'ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

2. Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all'articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell'articolo 5.

- a) L'importo complessivo dell'esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:
 - i) il contributo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e
 - ii) il contributo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all'allegato I della presente decisione.

⁽⁷⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

b) Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all'interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L'avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell'aggregazione; l'esclusione dell'avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all'importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

3. Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, come definiti all'articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell'articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l'organo di gestione dell'ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

Articolo 4

Notifica della deduzione delle attività e/o dell'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l'importo dell'esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l'ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.

Articolo 5

Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all'articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell'allegato pertinente.

2. I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Date di invio

1. I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.
2. Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.
3. La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l'accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell'anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.

Articolo 7

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l'affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all'articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.

Articolo 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche

Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Abrogazione

1. La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.

2. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Data di riferimento		NOME	
Data di trasmissione		Codice IFM	
		Codice LEI	

Voce		Tipo di ente	Fonte dell'importo dell'esposizione al rischio	Importo dell'esposizione al rischio	Osservazioni
		10	20	30	40
10	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio	(1), (2) o (3)	COREP C 02.00, riga 010		
20	CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi		COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA)		
1021	Soggetto 1				
1022	Soggetto 2				
1023	Soggetto 3				
1024	Soggetto 4				
.....	Soggetto ...				
N	Soggetto N				
30	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N				

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.

CALCOLO DEI CONTRIBUTI

ATTIVITÀ TOTALI

Data di riferimento		NOME	
Data di trasmissione		Codice IFM	
		Codice LEI	

Voce		Tipo di ente	Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (Sì/No)	Attività totali	Osservazioni
		010	020	030	040
010	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)	(3)			
020	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)	(4)	(Sì)/(No)		
030	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034)	(2) o (5)	(Sì)/(No)		
031	Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti — obbligatorio				
032	Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l'eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) — facoltativo				
033	Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato — obbligatorio				
034	Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi — facoltativo				

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 4
Articolo 3, primo periodo	Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo
Articolo 3, secondo periodo	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 3, terzo periodo	Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo
Articolo 7	Articolo 3
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
—	Articolo 11
Allegati I – II	Allegati I - II
—	Allegato III

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

RACCOMANDAZIONE n. 1/2019 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO

del 4 dicembre 2019

a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) Il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d'azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2019

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco

Il presidente

N. BOURITA

⁽¹⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.

RETTIFICHE**Rettifica della decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139 del 27 maggio 2019)

Pagina 3, articolo 4, paragrafo 2, ultima frase:

anziché: «(...). Se non c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.»

leggasi: «(...). Se c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT